

**Avv. Silvio ULISSE**

Via A. Ceccolini 24, 61121 Pesaro [ PU ]; Italia.

Tel. 347 8128180

E-mail: [info@studiolegaleulisse.it](mailto:info@studiolegaleulisse.it)

Pec: [mail@pec.ulisso.it](mailto:mail@pec.ulisso.it)

P. I.V.A. 02806830739 C.F. LSSSLV75E16L049F

*Iscritto all'Albo degli Avvocati di Pesaro al n. 900*

**Consiglio Distrettuale di Disciplina**

**di Ancona**

**Presso l'Ordine degli Avvocati di Ancona**

C/O Palazzo di Giustizia

Corso Giuseppe Mazzini 95

60121, Ancona

[segreteria@pec-ordineavvocatiancona.it](mailto:segreteria@pec-ordineavvocatiancona.it)

[ancona@consigliodistrettuale.it](mailto:ancona@consigliodistrettuale.it)

[cddmarche@pec-ordineavvocatiancona.it](mailto:cddmarche@pec-ordineavvocatiancona.it)

**Direttore Generale Politiche Previdenziali e**

**Assicurative – Divisione IV**

**C/O Ministero del Lavoro**

**Dott.ssa Concetta FERRARI**

Via Flavia 6

00187, Roma

[dgprevidenza@pec.lavoro.gov.it](mailto:dgprevidenza@pec.lavoro.gov.it)

[DGPPrevidenzaDiv4@lavoro.gov.it](mailto:DGPPrevidenzaDiv4@lavoro.gov.it)

**Autorità Garante della Concorrenza**

**e del Mercato**

Piazza G. Verdi 6/a

00198, Roma

[protocollo.agcm@pec.agcm.it](mailto:protocollo.agcm@pec.agcm.it)

**Ministero della Giustizia**

**Dott. Alfonso Bonafede**

Via Arenula 70

00186, Roma

prot.dag@giustiziacert.it

gabinetto.ministro@giustiziacert.it

callcenter@giustizia.it

**Ministero della Giustizia**

**Dipartimento della Giustizia Civile**

**Direzione Generale degli Affari Civili e**

**Libere Professioni**

Via Arenula 70

00186, Roma

prot.dag@giustiziacert.it

gabinetto.ministro@giustiziacert.it

**Consiglio Nazionale Forense e**

**Avv. Andrea Mascherin**

Via del Governo Vecchio 3

00186, Roma

amministrazione@pec.cnf.it

affarigenerali@pec.cnf.it

**Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di**

**Pesaro e Avv. Danilo Del Prete**

C/O Palazzo di Giustizia

Piazzale Carducci 12

61121, Pesaro

segreteria@pec.ordineavvocatipesaro.it

amministrazione@pec.ordineavvocatipesaro.it

disciplinare@pec.ordineavvocatipesaro.it

**Consigliere C.N.F. Distretto delle Marche**

**Avv. Arturo Pardi**

C/O Consiglio Nazionale Forense

Via del Governo Vecchio 3

00186, Roma

arturopardi@icloud.com

**Procura Generale della Repubblica presso**

**la Corte d'Appello di ROMA**

Piazza Adriana 2

00193, ROMA

prot.pg.roma@giustiziacert.it

pg.roma@giustizia.it

affaripenali.pg.roma@giustiziacert.it

**Procuratore aggiunto Dott. Paolo IELO**

**C/O Procura della Repubblica presso**

**il Tribunale di Roma**

Via Golametto 12 (Piazzale Clodio)

00195 ROMA

prot.procura.roma@giustiziacert.it

**Procura della Repubblica di Pesaro**

Presso il Tribunale di Pesaro

Piazzale Carducci 12

61100, Pesaro

prot.procura.pesaro@giustiziacert.it

procura.pesaro@giustizia.it

penale.procura.pesaro@giustiziacert.it

### **Ordine degli Avvocati di Campobasso**

Piazza Vittorio Emanuele

c/o Palazzo di Giustizia

86100, Campobasso

ord.campobasso@cert.legalmail.it

segreteria@ordineavvocraticampobasso.it

### **Consiglio Distrettuale di Disciplina**

#### **Presso Corte di Appello di Campobasso**

Via Crispi 1/C, Tribunale Civile

86100, Campobasso

campobasso@consigliodistrettuale.it

cddmolise@legalmail.it

### **Consiglio Distrettuale di Disciplina**

#### **di Roma**

Via Lucrezio Caro 63

00193, Roma

roma@consigliodistrettuale.it

disciplina@cddpec.roma.it

### **Consiglio Distrettuale di Disciplina**

#### **di Trieste**

C/O Palazzo di Giustizia

Foro Ulpiano 1

34133, Trieste

trieste@consigliodistrettuale.it

trieste.consigliodistrettuale@pec.it

## **Consigli Distrettuali di Disciplina d'Italia**

### **ed Ordini circondariali forensi:**

**bari**@consigliodistrettuale.it

ordine@avvocatibari.legalmail.it

**bologna**@consigliodistrettuale.it

consiglio@ordineavvocatibopec.it

**brescia**@consigliodistrettuale.it

segreteria@brescia.pecavvocati.it

**cagliari**@consigliodistrettuale.it

ord.cagliari@cert.legalmail.it

**caltanissetta**@consigliodistrettuale.it

ord.caltanissetta@cert.legalmail.it

**campobasso**@consigliodistrettuale.it

ord.campobasso@cert.legalmail.it

**catania**@consigliodistrettuale.it

postacertificata@pec.ordineavvocaticatania.it

**catanzaro**@consigliodistrettuale.it

ord.catanzaro@cert.legalmail.it

**firenze**@consigliodistrettuale.it

consiglio@pec.ordineavvocatifirenze.it

**genova**@consigliodistrettuale.it

segreteria@ordineavvgenova.it

**laquila**@consigliodistrettuale.it

segreteria@pecordineavvocatilaquila.it

**lecce**@consigliodistrettuale.it

ord.lecce@cert.legalmail.it

**messina**@consigliodistrettuale.it

ordineavvocatimessina@pec.it

**milano**@consigliodistrettuale.it

consiglio@cert.ordineavvocatimilano.it

**napoli**@consigliodistrettuale.it

segreteria@avvocatinapoli.legalmail.it

**palermo**@consigliodistrettuale.it

ord.palermo@cert.legalmail.it

**perugia**@consigliodistrettuale.it

ord.perugia@cert.legalmail.it

**potenza**@consigliodistrettuale.it

ord.potenza@cert.legamail.it

**reggiocalabria**@consigliodistrettuale.it

segreteria@avvocatirc.legalmail.it

**roma**@consigliodistrettuale.it

consiglio@ordineavvocatiroma.org

**salerno**@consigliodistrettuale.it

segreteria@pec.ordineforense.salerno.it

**torino**@consigliodistrettuale.it

ord.torino@cert.legalmail.it

**trento**@*consigliodistrettuale.it*

ordineavvocatitrento@recapitopec.it

**trieste**@*consigliodistrettuale.it*

*ordine.avvocati.ts@avvocatitriestepec.it*

**venezia**@consigliodistrettuale.it

consiglio@venezia.pecavvocati.it

## **Consiglio Distrettuale di Disciplina**

### **di Torino**

Corso Vittorio Emanuele II 130

10138, Torino

disciplina@distrettualetorino.it

disciplina@pec.distrettualetorino.it

**Commissione parlamentare di  
controllo sull'attività degli enti gestori di  
forme obbligatorie di previdenza e  
assistenza sociale**

C/O Camera dei deputati, Palazzo

Montecitorio

Piazza Montecitorio

00186, Roma

com\_enti@camera.it

**e Ufficio della Camera dei deputati che  
si occupa delle Commissioni di inchiesta,  
vigilanza e controllo nella XVII legislatura**

sgciv\_segreteria@camera.it

**Procuratore della Repubblica**

**Dott. Armando SPATARO**

**C/O Procura della Repubblica**

**Presso il Tribunale di Torino**

Corso Vittorio Emanuele II 130

10138, TORINO

segreteria penale.procura.torino@giustiziacert.it

procura.torino@giustizia.it

**Presidenza della Repubblica**

Palazzo del Quirinale

Piazza del Quirinale

00187, Roma

protocollo.centrale@pec.quirinale.it

**Presidenza del Consiglio dei Ministri**

**Palazzo Chigi**

**Presidente Prof. Giuseppe Conte**

Piazza Colonna 370

00187, Roma

presidente@pec.governo.it

**Dott. Matteo Salvini**

**Vice Presidente del Consiglio dei Ministri**

**Presso Ministero dell'Interno**

Piazza del Viminale 1

00184, ROMA

gabinetto.ministro@pec.interno.it

**Ministro del Lavoro e delle politiche sociali**

**Dott. Luigi Di Maio**

Via Veneto 56

00187, Roma

segreteriaministro@pec.lavoro.gov.it

**Presidente dell'Autorità Nazionale**

**Anticorruzione**

**Dott. Raffaele Cantone**

C/O Galleria Sciarra

Via Marco Minghetti 10

00187, Roma

protocollo@pec.anticorruzione.it

**Altre Autorità**

*E-mail certificata e/o raccomandata a.r.*

*e/o consegna brevi manu*



**OGGETTO:** ESPOSTO DELL' AVV. NUNZIO LUCIANO DI CASSA PREVIDENZIALE FORENSE E REGISTRAZIONI AUDIO INTEGRALI EX ART. 30 DELLO STATUTO DELL'ENTE PREVIDENZIALE MEDESIMO. CONTIENE FORMALI RICHIESTE.

\* \* \*

**Spett.li Autorità,**

Faccio seguito alla comunicazione Prot. n. 01783/2018 dell'Ente Pubblico Ordine degli Avvocati di Campobasso nonché quella dell'Ordine degli Avvocati di Pesaro Prot. n. 1483/2018 per significare quanto segue:

Lo scrivente, iscritto al n. 900 dell'Albo ordinario dell'Ordine di Pesaro, non ha nulla da cui doversi difendere e/o di cui debba rammaricarsi e/o pentirsi, semmai soltanto ribadire che è mio **"dovere"**, ad esempio, e tra molteplici norme, ex art. 71 del Ncdf: *"(...) collaborare con le Istituzioni forensi per l'attuazione delle loro finalità, osservando scrupolosamente il dovere di verità; a tal fine deve riferire fatti a sua conoscenza relativi alla vita forense o alla amministrazione della giustizia, che richiedano iniziative o interventi istituzionali."*. Allo stesso modo per quanto riguarda le Autorità, e le Istituzioni, diverse da quelle forensi (v. infra ed allegati).

E se da una parte è "mio *precipuo* dovere" effettuare denunce, segnalazioni ed esposti "documentati", dall'atro è assolutamente **deprecabile** utilizzare la propria posizione e le proprie funzioni Apicali, per zittire e mettere a tacere.

Non si gioca e non si scherza con l'arma deontologica, soprattutto quando si è il Presidente di una Istituzione forese.

Per tali ragioni lo scrivente non appronterà alcuna specifica difesa e continuerà solo, da avvocato **Libero**, a denunciare le **gestioni affaristiche** di certe Istituzioni e benché le *ritorsioni* non facciano piacere a nessuno. Gli allegati parlano già da se.

Il Presidente Luciano, tempo addietro mi disse, da vicino e sorridendo: "siamo amici o nemici?"; ed io continuerò a risponderle alla stessa maniera: *"sicuramente non siamo amici"*. Sicuramente ricorderà che mi sono rifiutato di darle la mano, vero? Ma come le dissi allora, magari gliela darò un giorno la mano, quando avrò fatto qualcosa di concreto e non solo di facciata per l'avvocatura

in *difficoltà* e che Lei ben conosce "Chi" e "perché" è stata "artatamente" posta. Ma, seppure da considerarsi la mano dell'ultimo degli avvocati – la mia –, vedo che ancora non la merita.

Inadempienti anche tutti gli enti interpellati, compresi, e soprattutto, gli Ordini forensi locali ed i collegati 26 Consigli distrettuali di disciplina, inclusi naturalmente l'Ordine di Pesaro ed il Consiglio disciplinare del distretto di Ancona, rispetto alle prerogative e soprattutto ai poteri e *doveri* disciplinari agli stessi riconosciuti in presenza di fatti e/o espressioni disciplinarmente rilevanti di cui vengono a conoscenza: gli stessi, infatti, più e più volte destinatari di mie note, esposti e denunce, sono rimasti inerti e silenti mentre avrebbero dovuto già da tempo sanzionare per lo meno il sottoscritto per le stesse affermazioni per le quali si intende procedere oggi con l'odierna contestazione; soprattutto perché è stata precisa e formale richiesta dello scrivente quella di valutare ai fini disciplinari il contenuto di tutto quanto dichiarato ai fini di evidenziare "*l'insanabile contrasto*" con quanto predicato da coloro i quali usano ed abusano della carica Pubblica rivestita.

In tanti mi dicono di lasciar perdere, anche perché lei pare essere – così mi dicono – una persona permalosa ed "*orgogliosa*". **Allora, se così è, perché non consegna di sua sponte, alle Autorità, tutte le registrazioni audio integrali che da sempre ho indicato e che più volte ho diffidato dal distruggere ed insieme ai verbali indicati sempre all'articolo di cui all'oggetto.** Quale occasione *ghiotta* per ottenere la mia testa qualora in quelle registrazioni non si evidenziassero **le omissioni, gli abusi, i conflitti di interesse e le gravi violazioni alle "norme di legge"**, anche disciplinari, che ho da tempo denunciato. E magari capiremmo anche il perché ed il per come anche "*altre*" Istituzioni forensi, diverse da quella che lei gestisce, ed i suoi massimi esponenti, si guardano bene dall'esercitare i propri "poteri di controllo" unitamente ai ministeri compiacenti, *ups!* ...competenti.

Ad ogni modo visto che, come si dice, vi è un legale che ha avuto incarico di denunciarmi, non posso che essere *rattristato* per il comportamento "*generalizzato*" delle Istituzioni forensi – che appresso accennerò – ma contento, perché significa che presto, davanti ad un Giudice e ad un Procuratore della Repubblica, **quel materiale dovrà gioco-forza venire fuori.**

E si capiranno tante cose, anche il perché del costituirsi in giudizio, in prima persona, dell'Ente forense, contro Colleghi – e parrebbe per la prima volta nella storia dell'avvocatura con queste

modalità – di cui non si conosce se possano rivelarsi **non addomesticabili**, e quasi sempre vittime del sistema da me denunciato e perennemente indietro con gli inarrivabili pagamenti previdenziali, e sia mai che vadano a capire dove sono custoditi parti di alcuni discorsi che accenderebbero una miccia *tale e tanta* da causare l'inizio di una nuova, e sicuramente migliore, avvocatura (mi riferisco alla corsa alle elezioni del 24-28 settembre 2018 per il rinnovo delle Poltrone nell'Ente previdenziale forese). **E Lei sa meglio di me che non sono le Istituzioni, del Paese o quelle forensi, il problema, ma "Chi", spesso immeritadamente, le rappresenta.** Altro che poi rimettersi a giustizia tanto per celare quello che *gente* – istituzionalizzati – poco competente rischiava di rovinare ugualmente, vero com'è vero che, ad esempio, il Codice etico statuisce: "Art. 69...1. *L'avvocato, chiamato a far parte delle Istituzioni forensi, deve adempiere l'incarico con diligenza, indipendenza e imparzialità. 2. L'avvocato che partecipi, quale candidato **o quale sostenitore di candidati**, ad elezioni ad Organi rappresentativi dell'Avvocatura deve comportarsi con correttezza, **evitando** forme di propaganda **ed iniziative non consone alla dignità delle funzioni.**"* Chi ha firmato i ricorsi e spinto per i comportamenti di cui agli allegati che seguono? Per quali ragioni avvocato Luciano? **E come si comporterà il competente Consiglio distrettuale di disciplina di Campobasso? Se ne laverà le mani come quello di Torino, o andrà a mettere le mani nelle registrazioni audio integrali ed i relativi verbali, passando poi, per la parte di non sua competenza, gli atti alla Procura della Repubblica?**

Da parte mia penso di aver tenuto un comportamento sin troppo pacato e sin troppo improntato a correttezza. E come si può vedere dagli allegati, anche nell'ultimo esposto alla Procura ho ben *esplicitato* oltre che documentato: "(...) **Nientemeno vi sarebbe anche l'obbligo dell'Autorità procedente di trasmettere, alla luce del Codice deontologico forense, della L. 247 del 2012 e dell'art. 54 Cost. ed altre norme di legge, gli atti alla Corte di Appello di Ancona ed al Tribunale di Pesaro al fine di sollecitare l'apertura di un procedimento disciplinare (e non solo questo) nei confronti del sottoscritto avvocato.**"

Ed approfitto, e aiuterò tutti ad una migliore comprensione dei **fatti**, per brevi note **all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato** ed all'**Ordine degli Avvocati di Pesaro**.

Dispiace continuare a constatare che l'Ordine circondariale cui appartengo è partecipe nel *deviare* dai propri *doveri* istituzionali. Dimenticando che "L'avvocato ha la funzione di garantire al cittadino

*l'effettività della tutela dei diritti"* e che abusare e/o comunque usare in modo personalistico la propria *Autorità* ai fini di danneggiare e/o far desistere chi scrive prima che danneggiare il singolo avvocato danneggia quel Cittadino nel cui interesse "(...) *libertà, autonomia e indipendenza*" per il corretto adempimento della professione-funzione sociale – quindi anche in capo agli avvocati redditualmente deboli – sono poste ed imposte. Avrebbe dovuto aiutarmi nel denunciare *Chi* tra gli apicali delle più alte istituzioni tace e volge il capo dall'altra parte perché partecipe degli illeciti.

Di qui il rammarico che l'Ordine degli Avvocati di Pesaro **anziché denunciare** le predette violazioni delle norme dell'*apparato istituzionale*, compreso quello forense, si sia unita a dar *manforte* alle operazioni di intimidazione. Quella che è iniziata negando con "**coscienza e volontà**" il patrocinio a spese dello Stato pur conoscendo le norme – diversamente l'assunzione dell'incarico senza avere le dovute competenze sarebbe stato di per sé ugualmente sanzionabile per il Consigliere addetto e l'intero COA come pure qualora fossero stati a conoscenza di redditi professionali non dichiarati dallo scrivente e senza averne effettuato denuncia alle preposte Autorità – e proseguita, poi, "*fino*" ad utilizzare l'esposto dell'avvocato Luciano con altrettanta, ed evidente, "*malafede*". Quello che accade se, l'esposto dell'avvocato Luciano arriva **il 24 luglio**, lo si protocolla **il 1° agosto, e poi lo si invia il 13 agosto in risposta alla richiesta degli onorari professionali dovuti** e in concomitanza del ferragosto, ben conoscendo che in ambito disciplinare non vi è sospensione feriale dei termini e le problematiche, anche personali e familiari, di chi scrive: "*Art. 11, Regolamento 21 febbraio 2014, n. 2, Procedimento disciplinare (ai sensi dell'art. 50, co. 5, legge 31 dicembre 2012, n. 247); Notizia dell'illecito disciplinare - 1. Il Consiglio dell'Ordine quando riceve un esposto o una denuncia o acquisisce comunque notizia di fatti suscettibili di valutazione disciplinare **deve immediatamente:** a) darne informazione all'iscritto... b) trasmettere gli atti al Consiglio distrettuale di disciplina*".

Mi chiedo cosa significhi "immediatamente" per il Presidente – Pubblico Ufficiale – avvocato Danilo Del Prete visto che, in data **1° Agosto**, per fare un solo esempio, a sua firma, *tappezzava* le e-mail della Colleganza, compresa quella dello scrivente, con l'invito a pagare quote per far feste tra Colleghi (cfr. sempre gli allegati). **Vi fa proprio onore giocare con il tempo e la vita della gente viepiù profittando della posizione di "privilegio"**.

Ad ogni buon conto, al fine di meglio rappresentare, seguirà mio *specifico* esposto in merito a tutte

le violazioni dell'Ordine circondariale, sia penali che disciplinari, pur con i miei tempi, visto che da solo, dopo che mi si è fatta *terra bruciata* intorno, sono già fin troppo reattivo. Ed ancor più agguerrito sarò – ve lo posso assicurare – se riuscirò a scoprire chi ha contattato la proprietaria di casa la quale preferisce che vada via e non mi parla neppure quando prima si confidava di tutto. E visto quanto accade anche in altri *Uffici del territorio* che, con una straordinaria coincidenza, **deviano dai propri doveri**, quelli della buona amministrazione, oltre che dal rispetto delle norme della legge *et in primis* di quella del rispetto per le *Personae* umane; e sempre nel silenzio di chi preposto a vigilare (v. allegati).

La qual cosa che, lo dico chiaramente, forse mi obbligherà **“contro il mio volere”** ad allontanarmi qualche mese dalla città e dal posto di Italia in cui **“voglio” vivere** ed in cui **“voglio” esercitare come avvocato**. Ma assicuro tutti che non cederò di un passo, e pur con gli scarsissimi mezzi a disposizione, continuerò a segnalare quanto accade nel comparto forense. Con la speranza che prima o poi **“chi di dovere”** si adoperi per spazzare via dagli Albi coloro che questa professione l'hanno resa più che indecorosa (cfr. sempre gli allegati).

Curioso che l'avvocato Del Prete solo ora sottolinea nella comunicazione di non voler vedere nulla per conoscenza, differentemente dal circondario di Campobasso (v. allegati e *raffronta* anche le comunicazioni dei due diversi Ordini), quando sa bene che nel Consiglio distrettuale di disciplina restano fuori, come giusto che sia, coloro i quali appartengono al circondario di iscrizione.

**Quanto all'Autorità Garante per la Concorrenza**, mi spiace dover sembrare maleducato, ma se scevra da connivenze di sorta saprà perdonare e comprendere il mio atteggiamento, diciamo, “diffidente”, dovuto sia alla risposta che alle tempistiche.

Prima di tutto non posso esimermi dal far notare come nell'era delle PEC si sia inviata una pregiata nota in formato cartaceo con raccomandata e ricevuta di ritorno: quello che accade quando, evidentemente, si gestiscono soldi non come se fossero i propri.

Successivamente, e contrariamente a quanto affermato all'oggetto della vostra nota, Prot. 0058161 del 06/08/2018 07:32 (Rif. DC/8417), le mie non erano propriamente segnalazioni sulla Legge forense ma, piuttosto, segnalazioni “sulle condotte di chi” utilizza norme, regolamenti caserecci, e la propria autorevolezza e posizione, per finalità che nulla hanno a che vedere con il

bene Pubblico e la tutela del Cittadino ma, piuttosto, mirata alla difesa di privilegi, anche **arrivando a falsare la "sana e leale" concorrenza.**

Pertanto, non me ne vogliate, ma **se l'Autorità avesse voluto "realmente" valutare** con *rigore* la fattispecie – potrebbe ancora farlo – allora prima mi avrebbe contattato, dandomi magari appuntamento per esporre e documentare, vista la complessità di quanto accaduto, ed accade, con *intreccio* di competenze e responsabilità tra più attori istituzionali, anche dello Stato, e poi, solo dopo, ed al di là dell'esito, favorevole o meno, avrebbe più adeguatamente deliberato chiudendosi in adunanza come poi è avvenuto. Al minimo mettere mano sulla predetta documentazione audio prima di pronunciarsi: **ma non lo farà solo perché già al corrente di quello che verrebbe fuori, non è vero?**

Risposta che a mio vedere sembra *ben comporsi* insieme alle altre tessere delle altre Autorità, ma che, di fatto, oltre la **volontà atta a lavarsene le mani** salvaguardando le formali procedure non si va.

Testualmente si conclude e si afferma:

*"(...) In tale occasione, l'Autorità ha valutato i fatti denunciati e le loro possibili implicazioni rilevanti dal punto di vista della tutela della concorrenza, e ha riscontrato che tali fatti non integrano ipotesi di illecito concorrenziale riguardando, piuttosto, questioni previdenziali e attinenti al **controllo** sull'effettivo svolgimento della professione forense.*

*L'Autorità ringrazia per l'attenzione riservata allo svolgimento dei propri compiti istituzionali."*

Premesso che suona da "beffa" ringraziare per l'attenzione riservata allo svolgimento dei propri compiti istituzionali. Soprattutto se chi non onora i propri obblighi e doveri è ancora al suo posto a curare gli interessi ed i *privilegi* di cricca anziché l'interesse Pubblico, e lo scrivente immerso in un procedimento disciplinare come regalo per il ferragosto e l'estate (v. supra).

**Ma poi mi domando quali sono i "mancati controlli" sullo svolgimento a cui l'Autorità si riferisce?** E allacciandomi, dunque, ad ogni mia passata nota.

Perché, per semplificare, le strade sono essenzialmente **due**, ed entrambe portano a "falsare" la concorrenza, a "ledere" l'interesse Pubblico a cui le norme e la disciplina forense è

**preposta [1], e questo senza che l'Autorità intervenga, o prospetti di farlo,** per sanzionare i comportamenti e/o irrogare sanzioni, o quantomeno "sollecitare" le altre Autorità parimenti preposte a vigilare ed a controllare!

**Anzi, anche voi fate finta di nulla, lo ripeto, proprio sulle registrazioni audio denunciate!**  
Sebbene in altre circostanze, per l'acquisizione delle prove, ben vi avvalete delle altre Autorità addette quali ad esempio il Nucleo speciale Antitrust della Guardia di Finanza.

Ma andiamo con ordine.

Il riferimento potrebbero essere quei 20mila avvocati i cui redditi sono completamente sconosciuti alla Cassa? Un numero di avvocati che già prima della approvazione della Legge professionale forense 247 del 2012 era di quasi *dieci mila* unità (**9.334 per l'anno 2009, Mod. 5 2010**, si legge ne *La Previdenza Forense*, rivista ufficiale della Cassa forense n. 1, gennaio-aprile, 2011, ed edita da Il Sole 24 Ore S.p.A. per Cassa previdenziale forense). **Perché non vengono sospesi l'ho già minimamente spiegato nel silenzio e nell'inerzia generale:** oltre gli evasori e chi non esercita la professione c'è di più. A qualcuno serve irrogare "ogni anno" le sanzioni e le penali per mancata comunicazione del Mod. 5 (v. art. 9, L. 141/1992, Modifiche ed integrazioni alla legge 20 settembre 1980, n. 576, G.U. 20 febbraio 1992, n. 42, Suppl. O.). Cifre in grado di incidere anche sui bilanci tecnici attuariali.

Infatti una delle grandi preoccupazioni è proprio quella di difendere la gestione padronale ed affaristica della Cassa, come è stato più volte rivelato dagli stessi delegati della Cassa: *"...ci dobbiamo autofinanziare e stare in equilibrio altrimenti ci privatizzano, cioè ci tolgono la privatizzazione e ci fanno andare nell'INPS e dopo succede il macello..."*, *"È chiaro che di questi 56 mila meno ne rimangono e meglio è per tutti quegli altri 170 mila, questo l'abbiamo capito, sì.."* etc. [2] (v. mie passati esposti con puntuali citazioni ed il nome dei delegati dell'Ente). E qui mi fermo per non appesantire eccessivamente. Frasi che di per sé contengono già da sole molteplici infrazioni anche solo alle norme di cui alla L. 247/2012, e di *notevole* gravità. Ad ogni modo se chi conosce esattamente i nomi ed i cognomi, e non solo di avvocati che non esercitano, ma anche di legali che guadagnano molto bene ma non devono essere sospesi dall'esercizio professionale, la concorrenza la si falsa eccome. Fermo restando le *gravissime* violazioni di più parti che anche con la riforma della disciplina i 26 CDD, che hanno rimpiazzato i poteri disciplinari delle Commissioni

ordinistiche, fanno ugualmente finta di non vedere per "ovvie" e documentate ragioni.

**Oppure**, sempre l'Autorità Garante si riferisce a quegli avvocati, tra i quali il sottoscritto, che non riescono ad introitare risorse ed i quali hanno problemi reddituali e, per questo, da non considerarsi *meritevoli* – così Nunzio Luciano dice – di esercitare la Libera professione *ex art. 4 Cost.* nei limiti delle proprie possibilità e nel luogo il cui si sceglie di voler svolgere la propria personalità e professionalità. Qualcuno il pezzo di carta, la laurea prima, e l'abilitazione di Stato dopo, me l'ha data; meritatamente o *immeritatamente* che sia.

"Eppure" quando lo scrivente ha chiesto-domandato a tutte ed ogni Autorità di essere svincolato dai doveri ed obblighi della professione e di essere sciolto dal giuramento, nessuno, ammesso che potesse farlo, si è adoperato per lo svincolo e lo scioglimento.

"Eppure" quando lo scrivente ha chiesto a tutte le Istituzioni di poter effettuare *réclame* con la stessa *efficacia* dei concorrenti, e non qualunque concorrente, ma esattamente di quelli che (stranamente?!) non sono mai stati sanzionati, e che proprio gli Apicali forensi si sono ben guardati dal sanzionare, accompagnandoli sempre a *prescrizione*, ed altri li stanno accompagnando, nessuno si è prodigato.

"Eppure" in questi giorni, e meglio tardi che mai, il Presidente del Cnf è tornato a ribadire quali sono i "*doveri ed obblighi*" della professione forense appellandosi alla *deontologia* ed al *decoro*: avvocato Presidente Mascherin, si chiamano "norme di legge". Certe porcherie ce lo *vieta* la Legge. Il Codice deontologico contiene, per l'avvocato, norme di legge; e lo dice la 247/2012. E non è affatto vero che alcuni avvocati non si possono sanzionare con le attuali norme. Quando io ho segnalato, ad esempio, *réclame illegali* all'interno dei Pronto Soccorso di Pesaro, oppure all'interno di studi medici e di diagnostica (cfr. almeno i due specifici allegati), si sono forse mai attivate le Istituzioni, anche locali, come quella di Pesaro, ed i Consigli della disciplina, per far sanzionare gli avvocati dell'Ordine medesimo che lavoravano le pratiche e che erano, e lo sono sempre, anche adesso che scrivo, ben consapevoli di come le pratiche medesime venivano e vengono accaparrate? **Determinate pratiche diventano ben lucrose solo se adeguatamente lavorate da un legale, e non chiuse prima, anche dissuadendo quando doveroso, il potenziale cliente-assistito e fino a rifiutarsi di gestire comunque la fattispecie: altro che richiedere la "liberatoria" come consigliate!!** Ancor più, quando utilizzano le vesti dell'ente senza scopo



di *lucro* e le medesime pretenderebbero pure l'esenzione dal contributo unificato: quante ve ne ho segnalate del Codacons e di altri in questi anni.

"Eppure" siamo arrivati alla indecenza che chi può pagare, anche se una *capra*, o ha agganci nelle Istituzioni forensi, può esercitare come più gli pare e piace, ed anche come Collega *occultato* tra chi alla Cassa ed agli Apicali tanto sconosciuto poi non sarebbe, *mercificando* il Cittadino: a disposizione per esempi con nomi e cognomi concreti e casi specifici che qui non è possibile, per restare in una lettura nei limiti della decenza, trattare. Gli altri, quelli che cercano di fare tutto quanto nelle loro possibilità per adempiere gli *obblighi* ed i *doveri* della funzione, ma non incamerano guadagno, vengono messi alla porta, o così si vorrebbe, da parte di quegli stessi Apicali che seguono ed inseguono "*clientele*" e che oramai utilizzano riferimenti agli obblighi e doveri della professione solamente quanto fa comodo e per i propri "giuochi" di potere. **Fosse per l'avvocato Luciano, neppure Gandhi sarebbe stato un avvocato meritevole per via del portafogli poco capiente.**

**Ma chiedo all'Autorità Garante della Concorrenza e del mercato, e credo di meritare una risposta alla luce delle insinuazioni:** ma a me, quando con fatica mi si è parato, e mi si para, davanti un potenziale cliente-assistito e lo ho fatto desistere come mio dovere, o fornite altre indicazioni nel suo "esclusivo" interesse. Come, ad esempio, consigliandolo di andare ad un ispettorato del lavoro per munirsi di una "diffida accertativa per crediti patrimoniali con valore di accertamento tecnico ed efficacia di titolo esecutivo" a costo zero. Tale indicazione e dovere, ed una pratica su cui potevo lucrare senza che nessuno se ne accorgesse, **a me chi me la paga?** La paga Nunzio Luciano oppure il Presidente Andrea Mascherin, oppure lei avvocato Danilo Del Prete? **Io, arrivati a questo punto lo voglio sapere, e voglio essere pagato. Voglio "monetizzare" tutte quelle situazioni in cui non ho approfittato** e, ad ascoltare cosa certa avvocatura predica in eventi formativi "accreditati dal CnF" e da me videoregistrati, avrei dovuto approfittare a dispetto delle norme e della morale la quale, come fanno tanti Istituzionalizzati, viene predicata ma mai praticata. Soprattutto se a differenza del Presidente Andrea MASCHERIN non posso "*auto-deliberarmi*" stipendi mettendo coattivamente le mani in tasca alla Colleganza senza neppure domandare cosa questa ne pensi: i sondaggi a mezzo posta elettronica le Istituzioni forensi quando non importa l'esito, e che nel caso dei lauti gettoni sarebbe stato oltremodo scontato, le sa fare

eccome. Ma adesso che siete professionisti e auto stipendiati comunque continuate ad evidenziare e sbandierare studio legale, città di esercizio della professione ed annessi galloni: il Cnf però i piccoli avvocati che fanno i Giudici Onorari fuori dal distretto di iscrizione, per "identici fatti", li sanziona! (v. specifico allegato con nuove violazioni del Presidente del Consiglio Nazionale Forense).

Se io studio, mi formo, resto a disposizione del bene Pubblico e del cittadino, e rispetto le norme senza prendere in giro nessuno [3], a me chi mi paga le pratiche che non ci sono state, o che si sono ridotte a sole lettere intimidatorie, e che hanno evitato strascichi e spese per la collettività in una aula giudiziaria? Per esempi specifici ovviamente, lo ripeto, basta chiedere e li discutiamo.

E perché il comportamento degli avvocati che giorno per giorno, compreso Apicali che unicamente curano i propri affari ed interessi, non viene sanzionato, ed i deboli messi alla porta? E con più vemenza, come nel mio caso, se si azzardano a rompere le uova – i loro affari?! – nel paniere.

**Anche se quello che è ancora più grave è che non vengano indagati e messi alla porta della professione coloro i quali, avvocati, "prefabbricano" – per attivare specifiche norme in danno dei Colleghi più deboli [4] – crediti contributivi e li iscrivono anche a ruolo, perfino in quei casi in cui l'obbligazione contributiva previdenziale [5] non può venire in essere! [6].**

**Dimenticando che "il rapporto tra cliente ed avvocato non è solo un rapporto privato di carattere personale e non può essere ricondotto puramente e semplicemente ad una logica di mercato"** (Cass. SS.UU. 9861/17) [7]; o forse ce lo ricordiamo solo nei momenti in cui ci conviene, vero Presidente Mascherin? Non è proprio lei che sostiene in ogni convegno e/o evento che bazzica che "L'avvocato è autonomo, indipendente e Libero, risponde solo alla legge e il suo obiettivo è la tutela della parte debole. Laddove non vi è avvocatura libera non vi è democrazia". Ma secondo lei, se e anche l'art. 24, statuisce al p. 2: "L'avvocato nell'esercizio dell'attività professionale deve conservare la propria indipendenza e difendere la propria libertà da pressioni o condizionamenti di ogni genere, anche correlati a interessi riguardanti la propria sfera personale.", **siamo sicuri che gli avvocati Apicali che curano i propri "personalistici" interessi, con abuso della funzione, omissioni, ed in conflitto di interesse (individuabili con nomi e cognomi da quelle registrazioni audio integrali che le ho sempre indicato) non siano**

**disciplinatamente sanzionabili? O anche più, visto che è lei, non io, il penalista?!**

E questo mentre lo stesso Presidente del Cnf, che "evidentemente" non ha interesse a che salti fuori l'audio delle registrazioni denunciate (altrimenti le prerogative per acquisirle e/o farle acquisire, norme alla mano, le avrebbe...), continua, e non me ne vogliate, ma a questo punto credo unicamente di facciata, a parlare "di decoro e di doveri della professione forense".

Abbiamo davvero perso il sentimento della *vergogna*. Un po' tutti. E alla fine tutti ci rimettiamo.

Come è possibile che la Cassa Forense nell'indifferenza più generalizzata **e pur non potendo [8]** possa cucire [9] addosso dei Colleghi crediti "insostenibili" [10]? Perché, pur potendo non fa scattare gli accertamenti per indagare il reddito professionale qualora si ritenga che esso sia nascosto? Perché il bello è che le norme della Legge professionale sono impeccabili e sono fatte bene. Sono le condotte [11] di alcuni Apicali che sono **criminali** e contrarie alla legge, come ho più volte spiegato e ben documentato.

**Nessuno degli 80 candidati sarebbe ricandidabile se venisse fuori ciò che denuncio da tempo. Invece, come sopra detto, si adoperano contro i loro Colleghi!** (v. infra ed allegati specifici).

Lo stesso Presidente della Cassa che, mentre da una parte "*aggancia*" il merito alla disponibilità economico-reddituale, dall'altra omette di denunciare i comportamenti *contra legem* ed *extra* e *contra Constitutionem* dell'Ente previdenziale che, guarda caso, dirige per poi, però, ben spendersi e reclamizzarsi "**predicandone l'esatto contrario**" se deve sostenere, ad esempio, una campagna elettorale!

Un avvocato che più che a svolgere bene la professione e la carica istituzionale, tutelando i diritti nel rispetto dei propri doveri, pensa a collezionare incarichi e poltrone, ed a tale punto che sui giornali siamo arrivati all'assurdo di farci deridere: aspramente criticata, ad esempio, la recente nomina come Consigliere giuridico del Presidente della regione Molise arrivandosi a definire, quello di Nunzio Luciano, l'ennesimo ruolo inutile per "**fiancheggiatori della politica**". Il resto, e molto altro, è a tutti evidente se si vuole vedere.

Ricordando al Presidente Luciano [12] che la morale e l'etica vanno oltre il dettato delle norme. Può non esserci una norma specifica che stabilisca il conflitto di interesse ma non per questo il comportamento essere moralmente e/o eticamente corretto. **Non sempre dobbiamo essere**

**circondati "da paletti" che siano norme per capire se sia giusto o meno fare quello che facciamo o abbiamo intenzione di fare.**

Un Paese civile è quello che tutela i diritti dei più deboli, i diritti antieconomici [13], dice il Collega e Presidente Andrea Mascherin. Negli anni ho utilizzato tantissime citazioni dei più alti esponenti delle Istituzioni nelle mie note, e tante proprio del massimo "Giudice" del Cnf (Guido Alpa prima e Andrea Mascherin poi). Ma non ho ancora capito se ci crede davvero, o sia solo una messa in scena per *prenderci in giro* un po' tutti dall'alto della propria carica istituzionale. **Lei vede cucire addosso alle persone deboli vestitini illeciti e su misura e non interviene vero presidente? Forse quelle registrazioni audio andranno distrutte, forse riuscirete ad arrivare a prescrizione. Chi lo sa. Ma fino ad allora non mi esimerò dal denunciare. Lei sa bene a cosa faccio riferimento.**

Quando *artifici e raggiri* prendono forma in norme giuridiche, in regolamenti caserecci, nel *certosino* lavoro volto a nascondere le norme ed a dare rappresentazioni di comodo, anche quando si direbbe *in claris non fit interpretatio*, addirittura facendone apparire e passare di inesistenti come doverose da ossequiare, e poi si sfruttano eventi formativi *accreditati* e rimborsati dai fessi lungo tutto lo stivale, e ci si prodiga in azioni che, in realtà, mirano solo a "calpestare" i diritti e la *dignità delle persone*, e quella degli stessi Colleghi con i loro inderogabili "doveri", **gli Apicali forensi e chi preposto a vigilare [14] e controllare diventano "complici" di quel sistema illecito.**

Ne La Previdenza Forense N.1, ISSN 1827 - 7462, Gennaio - Aprile 2015, nell'articolo "La crisi e il reddito degli avvocati. Prospettive future" di Valeriano Vasarri, circa i numeri dell'avvocatura si afferma che "Non è facile individuare le ragioni di tali numeri. È infatti impensabile che 48984 avvocati vivano con solo 5.186 euro annui e cioè 432 € mensili, cifra molto al di sotto della soglia di povertà". E lo stesso avvocato Luciano, ben spendendosi come Presidente della Cassa, quale candidato alla circoscrizione proporzionale Senato del Molise per la lista di Forza Italia alle elezioni politiche 2018, esplicitava che: "(...) su questo argomenDo devo dire che sono facili le speculazioni, è facile dire che costa troppo, è facile dire cosa è la flat tax, spieghiamolo. È una tassazione secca sostanzialmente, abbassare significa il livello delle tasse **nel rispetto, però attenzione, del principio anche della progressività e come esonero delle per le fasce più deboli.** Ha dei costi, che nel breve pagheremo, ma nel lungo, abbassando le tasse, così come accade in molti

Paesi più avanzati, penso agli Stati Uniti dove abbiamo una tassazione molto bassa, si aumenterà anche il volume del reddito imponibile. Cioè di quel reddito dei cittadini che cresce e cresce e tutti quanti cercheranno di pagare più tasse." E persino, dalle varie testate giornalistiche di quei giorni che: "Dico sempre – ha aggiunto Luciano – che bisogna 'conoscere per deliberare'. Questo vale per tutti eccezion fatta per chi invece di fare politica strumentalizza ad hoc ad ogni occasione. Estrapolare frasi da un contesto generale senza cogliere il senso per fare campagna denigratoria non appartiene alla mia cultura personale. Come ho già detto, **io sono assolutamente a favore della sanità pubblica.** Ho solo aggiunto che quando il pubblico è inefficiente per i più disparati motivi e quando ci sono disservizi continui, **se il privato interviene, naturalmente senza nessun onere a carico del paziente, non vedo dove sia il problema.**" Ed ancora, sempre l'esimio Presidente Luciano: **"Innanzitutto è necessaria una riforma del sistema tributario che agevoli famiglie e imprese"**.

Ma Parliamo dello stesso Nunzio Luciano, presente alle adunanze del Comitato dei delegati insieme ad altri Vigilanti e Controllori del Ministero e del Cnf, **che si accorda per "estorcere" contribuzioni anche quando l'obbligazione contributiva sa bene che non può venire in essere?** (basterebbe leggere anche solamente i lavori della costituente, di dominio pubblico, o semplicemente le norme commentate della Carta costituzionale per farsi una idea: " [http://documenti.camera.it/bpr/14611\\_testo.pdf](http://documenti.camera.it/bpr/14611_testo.pdf) [\*], <http://legislatureprecedenti.camera.it> , <https://archivio.camera.it/> ". E approfittare della ignoranza diffusa non vi fa certo onore).

Parliamo dello stesso Luciano (cfr. sempre allegati) e di quella Cassa che, nonostante l'intervento del Ministero competente, e la nota del Direttore Generale CONCETTA FERRARI, non ha mai esplicitato operazioni di calcolo, la base imponibile, e neppure comunicato e precisato quanto chiedeva nella telefonata del 19-04-2018 ORE 16:43 (Rif. MdL 36 Registro Ufficiale 2018 0005831 03-05-2018), in cui lo scrivente domandava le somme maturate sino ad oggi, anche perché sulla presunta "esiguità dei contributi" previdenziali la Cassa-Pubblica ci gioca nelle udienze dei ricorsi fatti dalla Colleganza a mezzo di chi la rappresenta.

È lo stesso Presidente di quella rivista di cui adesso Cassa forense è Editore, dove si leggono tante cose interessanti, forse anche troppe, come ad esempio apprendere che **le Casse previdenziali non hanno il potere di imporre una aliquota che sia al di sotto della soglia di**

**povertà [15]**. Le competenze le hanno dunque, e sono ben "consapevoli" di ciò che fanno violando la legge [16].

Quella stessa rivista istituzionale che ben chiarisce e che descrive sovente "*Il mercato è saturo e la concorrenza è sleale.*" come situazione "reale", che ben ne individua le responsabilità, e che in ogni caso non esita a ad affermare che: "*È vero che molti avvocati italiani non esercitano la professione, ma è anche vero che costoro non "disturbano" il mercato (o, perlomeno, così si può presumere).*". Quanto sa bene che molti che compaiono tra coloro i quali i redditi sono sconosciuti alla Cassa disturbano eccome. O disturbano, caro Presidente, solo coloro i quali non macinano redditi pur adempiendo ai doveri ed obblighi ma che, in questo caso comparando "disturbano" proprio quella gestione e "distribuzione" affaristica da sempre denunciata?

E non posso negare che sono bravi, perché sono talmente "protetti" dalla peggiore politica nella loro gestione affaristica, nonché "non controllati" da coloro i quali dicono di difendere i deboli – ma anche loro componenti del *sodalizio* – spacciandosi per tutori dei diritti solo perché in possesso di un pezzo di carta, o anche più pezzi di carta ed attestati vari, e con uno strumento "apparentemente lecito" raggiungono lo scopo vietato.

Anche perché qualcuno dovrebbe pur spiegarci perché se da una parte non esiste neppure un guadagno minimo predeterminato per legge ma solo doveri ed obblighi dai quali nessuno viene svincolato – anche le norme parlano di "specificità" della professione esplicitando che *non può* essere accomunata a qualunque altra per ovvie ragioni – come è possibile avere, appunto, lecitamente contribuzioni **in assenza** di una base imponibile effettiva per i colleghi deboli, che per i contribuenti minimi è determinata dalla differenza tra il reddito del periodo di imposta considerato e le perdite e spese sostenute. E perché non si toccano i guadagni cipienti che invece vengono difesi anche compiendo "illeciti"?

In ogni caso è difficile comprendere come la base imponibile previdenziale possa differenziare dall'imponibile fiscale, così come risulta dalla dichiarazione dei redditi o da "accertamenti definitivi" delle Autorità preposte; quindi definita *per differenza* fra i compensi percepiti e le spese. È davvero curioso che la Cassa preveda dei *massimali*, mentre altre gestioni non solo prevedono "esenzioni" per i più deboli ma persino "decurtazioni" in percentuale per chi ha aderito a regimi fiscali forfettari. E ci sono dunque precise norme per determinare il reddito da lavoro. E gli avvocati gestori dell'Ente

e coloro che fanno ma fanno finta di non vedere come mai vengono **"graziati"** da ogni procedimento e sanzione anche solo disciplinare, quanto oltretutto ledono un valore-bene, **"la dignità della Persona umana"** che è **"requisito sia di iscrizione che di permanenza all'albo"** (v. infra e la nota n. 3). Per questo il CDD (Consiglio distrettuale di disciplina) di Torino dopo quasi un anno ha affossato tutto? O sarà al contempo che anche i membri dei Consigli distrettuali che devono vagliare la disciplina *"di certuni apicali"* non hanno le specifiche competenze per capire e si propongono e accettano incarichi violando le *"norme"*? (cfr. allegati).

E infatti non capisco come non vengono mai sanzionati e sottoposti a procedimento, **"quantomeno" disciplinare**, avvocati, quelli della Cassa forense, che per tutelare i loro *privilegi* arrivano persino a negare l'evidenza "calpestando" principi cardine e basilari dell'ordinamento giuridico oltre che di quello professionale e delle sue norme etiche. Chi dovrebbe *"presidiare"* alla tutela dei diritti li calpesta! **Ma non è meglio slegare l'essere avvocato in attività dalle poltrone?** Perché l'INPS è guidata da un *economista*, invece una Cassa forense presidiata da legali spesso *ignoranti* che non conoscono la materia e che devono affidarsi a costose consulenze? Pensare che in fase di elezioni, in tema sanità, Luciano ha ben detto "il quando ed il perché" un ente dovrebbe essere gestito *direttamente* dallo Stato sebbene, e sia chiaro, Cassa previdenziale *"norme alla mano"* [17] è un pezzo di Pubblica amministrazione [18] con tutti i *doveri* [19], *obblighi* e *responsabilità* che ne derivano quando si devia dalla *retta via* [20].

Pensare che è lampante il requisito della *effettività*, nel senso che l'idoneità alla contribuzione non può essere solo supposta o virtuale, bensì deve essere ancorata a "fatti" e "situazioni" con *inequivocabile* "valenza economica" [21]. E allora come è possibile che questi *"galantuomini esperti di diritti"* **arrivino a parlare di sostenibilità del sistema, addirittura di solidarietà, fregandosene della sostenibilità [22] per le vite dei singoli avvocati;** tutti i Colleghi e nessuno escluso [23]. Come possono sentirsi con la coscienza pulita solo a pensare di coartare un Collega a cancellarsi dall'Albo sulla base della capienza del portafogli. E se vi sono state mancanze da parte dello Stato [24], e di chi lo rappresentava e gestiva, perché non si sono fatti sentire con la forza di ciò che rappresentano (tutori dei diritti ed a cominciare dai più deboli) invece che sottobanco "agevolare la svendita dei Colleghi".

Come si può anche remotamente immaginare che la *capacità* contributiva di un Collega abbia un *nesso causale* con le *performances* e la *sostenibilità* della Cassa previdenziale. Anzi, proprio quando si parla di servizi "essenziali", come la previdenza e l'assistenza ex art.38 Cost. (v. anche il 36 Cost.), è pacifico che non si possa porre a carico dei soggetti da tutelare una prestazione finanziaria, in assenza di indici *rivelatori* del possesso di "mezzi economici".

Non si vede su quali basi si possa pretendere il pagamento di aliquote slegate dal parametro reddituale (quantomeno *complessivo* del singolo Collega) soltanto perché il sistema, che solo apparentemente non ha un disavanzo, e che *de facto* sta creando ed è "già ora" artefice di **danno erariale** che il Paese si troverà prima poi come un macigno (ho già scritto alle istituzioni vigilanti compresa la silente Corte dei conti), deve restare – sempre fintamente – in equilibrio. E questo mentre, come sopra detto, l'avvocato ha precisi doveri ed obblighi i quali non sono una corsa a *spolpare* potenziali clienti-assistiti, il *Cittadino*, ma tutelare sempre e comunque i suoi diritti e consigliarlo a suo "esclusivo" vantaggio, il quale, poi, diviene sicuramente "vantaggio e bene Pubblico" economicamente apprezzabile (v. mie risalenti note). Visto che il singolo avvocato non viene svincolato da doveri ed obblighi, che non deve trattare il *Cittadino* come mercanzia (**i diritti non sono merce ripete costantemente Andrea Mascherin!** Lo stesso Giudice precostituzionale che pronuncia sentenze "in nome del Popolo italiano"; e lo stesso Andrea Mascherin, come Consiglio Nazionale Forense, il 17-06-2015, in audizione innanzi alle Commissioni riunite Finanze e Attività produttive, presso l'Aula della Commissione Finanze, nell'ambito dell'esame del disegno di legge recante "Legge annuale per il mercato e la concorrenza", ed il cui intero video è ancora disponibile anche sulla web-tv della Camera dei deputati, affermava che: **"L'avvocato non deve invitare il cliente a consumare, così come il farmacista non deve invitare a consumare farmaci"**, e questo in virtù proprio della "specialità" della professione-funzione sociale di cui alla Carta costituzionale e alla Legge professionale forense) e la capacità contributiva è prevalentemente identificata nell'idoneità "effettiva ed attuale dell'avvocato" a realizzare con la propria professionalità, nel rispetto delle norme di legge comprese quelle deontologiche, principi di solidarietà economica e diversi altri. Per cui non si comprende come si possa individuare una maggiore forza economica dei contribuenti nei soggetti redditualmente più deboli grazie ed in virtù della presunta "debolezza in termini di sostenibilità" del sistema previdenziale forense.



Così ad un tempo si viene anche meno al dovere di riservare ai Colleghi **pari dignità [25]** sociale e di considerarli uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. **SANZIONABILE DISCIPLINARMENTE!**

Fermo restando che sono tra i primi a sostenere (all'opposto di quanto esplicita e sostiene Luciano pur se in *bieche* campagne elettorali "di comodo") che la Carta fondativa non prescrive imposizioni fiscali-tributarie sempre parametrata al reddito e necessariamente progressive. Ne risulterebbero infatti disattivate la funzione redistributiva e tutti quei principi ineludibili in quanto cardine, ed essenza stessa, della Carta repubblicana e, quanto alla disciplina economica, si impedirebbe di poter svolgere quel compito "*attivo*" di trasformazione dell'assetto economico-sociale tipico delle costituzioni democratico-sociali come la nostra finalizzate all'ampliamento delle opportunità di crescita e di realizzazione dei singoli individui e unitamente, di riflesso, a beneficio, crescita e sviluppo bene Pubblico. Ciò che permetterebbe legittimamente di aggredire in Cassa forense chi guadagna di più e non sempre meritatamente. **Ma che, diversamente, non permette a nessuno, neppure al Potere Statuale di imporre contribuzioni che, nel complesso eccedano la capacità del singolo e, addirittura, a tal punto da vietargli il Lavoro [26] [2] e/o funzione sociale che ha scelto per concorrere "al progresso materiale o spirituale della società".**

Nello specifico, invece, la "punizione" di alcuni Colleghi, anche solo perché residenti in territori in cui in sistema si evidenzino particolari e maggiori criticità, (che può essere dato da molteplici fattori come la mancanza di conoscenze, meno soldi che girano, meno propensione alla lite dei residenti, la presenza di soli piccoli tribunali con competenze limitate, e quant'altro) equivale, al minimo, ad incostituzionale discriminazione per le loro condizioni sociali, personali, atteso che, a tutti gli effetti, la differenziazione di trattamento, ai fini dell'imposizione contributiva, vien fatta discendere – *unicamente* – dalla loro appartenenza sociale ad un *contesto* che si assume connotato da una apparente efficienza per legarlo alla sostenibilità dell'organizzazione previdenziale **che, in realtà, "nasconde"** semplicemente il non voler toccare determinati e specifici (privilegiati), vale a dire **alcuni membri della "Tribù-contributiva"** che guadagnano di più ed i loro Privilegi. Almeno in questo scritto non posso essere più preciso data la vastità della materia, del materiale, del tempo e delle risorse.

Anche alle Casse si applica in relazione all'art. 97 Cost., e dunque i principi di ragionevolezza, buon andamento ed imparzialità della Pubblica Amministrazione. Anche la Cassa, quale Pubblica amministrazione e/o Organismo di Diritto Pubblico, deve assicurare l'equilibrio dei bilanci e la "sostenibilità del debito pubblico". **Cosa che sicuramente non avviene se si piazza una vera e propria bomba sociale quale sono il consistente numero di avvocati che in età avanzata vorrebbe scacciarsi per tutelare i propri predetti privilegi: se a 38, quaranta, cinquant'anni, ti cancelli dall'Albo i problemi – per gli avvocati che in *conflitto di interessi* gestiscono la Cassa illecitamente come fosse cosa propria – spariscono"** Ma spariscono sicuramente soltanto i loro, ed ho già denunciato da tempo a quale prezzo per l'intera Pubblica collettività.

Il parametro per l'applicazione in via "automatica" della contribuzione viola principi di rango costituzionale e snatura l'essenza stessa della professione forense se tutto si riduce ad identificare la "meritevolezza" o il "corretto esercizio professionale" identificandolo con il **parametro economico reddituale**, quindi in un requisito di fatto – il mancato raggiungimento di specifici importi – scelto "arbitrariamente", **in assenza di motivazioni obiettive, ragionevoli ed imparziali**. La lesione dei suddetti principi costituzionali è apprezzabile, nella circostanza, tanto quanto lo sarebbe se (ragionando per paradosso) "*l'aliquota insostenibile*" venisse **"automaticamente"** imposta ai Colleghi che non hanno assicurato una pessima ed illecita gestione delle potenziali problematiche di potenziali clienti-assistiti che gli si fossero parati davanti ma che nel rispetto di obblighi e doveri dai quali nessuno gli svincola perché non può hanno null'altro che esercitato correttamente la professionalità. Cosa che non si può dire di tanti colleghi che non hanno problemi a pagare la Cassa ma che aggrediscono sfruttando anche le persone in condizioni di debolezza per raggranellare denaro (per casi specifici basta chiedere e li esaminiamo "carte" e nomi e cognomi alla mano).

In relazione all'art. 24 Cost., che, nel garantire la pienezza del diritto alla difesa, non consente che tale tutela sia a vario titolo compromessa. Nello specifico, i Colleghi deboli hanno sicuramente la concreta e compiuta possibilità di contrastare la legittimità e la fondatezza della pretesa contributiva **"imposta"**, e verificare le modalità di distribuzione illegali adottate per assicurare la sostenibilità dell'ente, ma questa resta anche e soprattutto nelle mani di chi dovrebbe "*vigilare e controllare*" ma che, di fatto, per interesse vario non lo fa agevolando l'occultamento delle **gravi**

**inefficienze** e la **gestione affaristica** ed il **danno erariale** che stanno generando giocando con i *tributi* – le imposte – che tanta colleganza versa anche con grandi e spesso “*ingiusti ed ingiustificati*” sacrifici (cfr. allegati e leggi *integralmente* la nota n. 26).

A questo punto significativa ed *inequivocabile* la frase utilizzata negli avvisi ai Colleghi dall’Ente previdenziale: “(...) *stabilita sulla base del Suo effettivo status previdenziale, **viene automaticamente determinata dalla Cassa***”; e parimenti chiaro quanto scrive la Corte di cassazione, terza sezione penale, che, con la sentenza n. 39043 del 28 agosto 2018, ha confermato la responsabilità di un manager affermando che il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali si configura non soltanto nel caso dell'integrale pagamento delle retribuzioni dovute ai lavoratori dipendenti ma anche nel caso della corresponsione di *acconti, anche se modesti, sulle retribuzioni medesime, in quanto ciò comporta il mancato versamento, quantomeno in percentuale, dei contributi sui predetti acconti.* (Cfr. anche la più autorevole e prevalente dottrina, **M. Persiani, v. doc. n. 44 del ricorso; Rossi, in Tr. Res. 1986, 709; Levi Sandri, 272;** la Cassazione finanche penale **Cass. 20845/2011; Cass. SS.UU. 3171/2008;** nonché il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale **e, in particolare l’Ordinanza n. 208 del 4 giugno 2015, Gazzetta Ufficiale n. 42 del 2015: “(...) E quindi sottostare a quanto gli artt. 3 e 53 Cost. in quanto, dovendosi ritenere che i contributi versati dagli iscritti siano assimilabili ai tributi”**). E se questo ancora non bastasse, **leggi integralmente la nota “[29]” in calce a questo scritto** e considera che persino l’Ente di riscossione Equitalia, all’interno delle memorie difensive innanzi ai tribunali, in ambito di riscossione dei contributi previdenziali degli avvocati, utilizza frasi che non danno adito ad alcun dubbio, come, ad esempio: “(...) *in tema di riscossione delle imposte, la mancanza (...)*” oppure, ancora, “(...) *Simili doglianze infatti attengono evidentemente al merito della pretesa tributaria e cioè a questioni attinenti la fase antecedente alla consegna del ruolo al convenuto*”.

E nonostante gli stessi delegati abbiano svelato loro stessi il perché di certe scelte impositive e richieste di contribuzione non vanno ad incidere sugli assegni più elevati e la sostenibilità non va ad incidere e/o gravare su chi dovrebbe nel rispetto delle norme e non per meri “*abusi*” di una ristretta cerchia.

Dimenticando con troppa serenità e sicurezza di non essere scoperti nelle *maiefatte* che solo quelle contribuzioni che incidono sui redditi sopra una certa soglia sono, ad esempio, atti "oggettivamente sostenibili" e rispettosi dei "limiti" di ragionevolezza.

**Se l'autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ascoltasse quanto contenuto nelle registrazioni audio integrali da me indicate, non solo capirebbe come viene "lesa" la concorrenza in modo "più che sleale", ma non potrebbe che prendere gli atti e passarli alle competenti Procure ed alla Corte dei conti per la punizione dei reati.**

E dato che, intanto si afferma che mancano i controlli, l'Autorità, coerentemente con i principi che dovrebbero governare questo Paese, ha provveduto ad avvisare, formalmente ed oltre lo scrivente, chi di dovere della omissione dei controlli che dice?

E già, guai a mettere in pericolo, e toccare, anche quei ministeriali "infedeli" [27] che ancora si nascondono nei ministeri e protetti "trasversalmente" dalla più cattiva politica.

Tutto questo "e molto altro" che per questione di tempo – ma anche perché mi devo barcamenare in mille cose da solo – devo omettere, ma non meno importanti, accade nell'indifferenza generalizzata di vigilanti e controllori nonostante vi siano precise norme persino per la c.d. individuazione base imponibile per calcolo dei contributi previdenziali.

**E qui mi rivolgo al Direttore generale per le politiche previdenziali del Ministero del Lavoro, dott.ssa Concetta FERRARI: capisce [28] perché [29] il Presidente della Cassa non esplicita mai la base imponibile e le operazioni aritmetiche delle somme? E non ha dato riscontro a quanto sollecitato con le sue svariate note?!**

**Perché almeno lei non conferma, in quanto rappresentante Autorevole delle Istituzioni che le Casse previdenziali non hanno il potere di imporre una aliquota al di sotto della soglia di povertà?** (in realtà anche per somme maggiori, ma è più complesso da spiegare e questa è la via più semplice per far comprendere a chiunque quanto di delinquenziale accade) Le costa tanto? Davvero dobbiamo avere paura di chi utilizza le poltrone "ad uso ed abuso" per finalità che nulla hanno a che vedere né con la tutela delle Persone né con l'interesse Pubblico. Calpestando i più elementari Principi democratico-costituzionali e la Legge etica.

**Il principio previdenziale su cui si fonda il sistema previdenziale degli avvocati è di tipo *predatorio*: si depremono i deboli per dare ai più forti; agli stessi cioè, che la Cassa la gestiscono.**

E poi invece dobbiamo sentire in questi giorni, dopo che lo scrivente ha già investito le Istituzioni forensi di segnalazioni delle quali coloro che sono vicine ai cc.dd. istituzionalizzati non sono stati mai sanzionati, che: "(...) *al fine di evitare gli indegni e inqualificabili tentativi di accaparramento di clientela e di sciacallaggio, già denunciati e duramente contestati dalle nostre rappresentanze istituzionali, l'iniziativa straordinaria verrà condotta direttamente dai ventuno Consiglieri dell'Ordine, che si alterneranno personalmente allo sportello.*". Avv. Massimiliano Cesali: "*Questa è la risposta dell'AVVOCATURA. COMPLIMENTI al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di #Genova. Alessandro Vaccaro #MovimentoForense*". La qual cosa che mostra soltanto come certa avvocatura sia parimenti sciacalla ed indegna se cavalca questi avvenimenti solamente ai fini elettorali e di consenso politico forense, visto e considerato che "*hanno taciuto e tacciono quotidianamente* sullo scempio interno dell'avvocatura elitaria che *fagocita*, approfittando delle ramificazioni ad ogni livello e comparto Istituzionale, non limitato dunque alla sola professione, *tutto e tutti*. Inoltre si palesa completa mancanza di fiducia verso la "*normale?*" Colleganza, ritenendoli forse inadeguati e incompetenti ed anche al rispetto delle norme di legge e comprese quelle etiche?!

Indecenze confermate da sempre anche dal Consiglio distrettuale di disciplina di Ancona (v. allegati), anche se si guardava bene dall'attribuirne le responsabilità all'inerzia delle Istituzioni di vertice. Ma considerato quello che accade in questi giorni, in cui si è dovuto verificare il crollo di un ponte e l'ennesima tragedia, per vedere attivarsi il Presidente Mascherin con post in tutti i principali social ecc. forse-forse palesa la, sino ad ora, "*colpevole inerzia*" anche per tali problematiche?

Presidente della massima Istituzione forense che ha avuto anche la faccia tosta di aprire un profilo personale, legarlo a quello Istituzionale, e poi vantarsi, esplicitandolo, di fare l'avvocato in una precisa città: Udine. Così parimenti calpestando quel Codice deontologico di cui è emanazione (v. allegati). E non è neppure la prima volta che lo infrange, vero Presidente? **Ma sono quisquiglie rispetto a quanto emergerebbe dai documenti che indico e che "*tutti*" tacciono.**

Ahimè fino a quando gli Apicali forensi e loro "amicanza" non la smetteranno di auto lodarsi e di approfittare per ulteriori fini della posizione di Privilegio difficilmente cambierà qualcosa e non si andrà da nessuna parte oltre le bieche operazioni di facciata. E certo, loro sono la garanzia, onestamente, me lo si lasci dire, non vedo alcuna differenza tra quelli che si fanno certa pubblicità diretta e gli ipocriti che li cavalcano. Siamo veramente messi male! Perché non solo è deprecabile l'attività di chi lucra sulla povera gente come durante un terremoto, ma parimenti coloro i quali approfittano ipocritamente per accaparrarsi consenso tra i colleghi deboli e spacciandosi da buon samaritano. Che lasciano correre tutto quanto denunciato. Ancor più se tutte le associazioni forensi, **"nessuna esclusa"**, sono state partecipi silenti di quanto avveniva ed ancora avviene "in danno dei colleghi più deboli". Propensi come sono a curare solo i propri *orticelli* ed a prendere *briciole* da ordini circondariali ed Istituzioni nazionali. Perché conoscono bene dov'è la miccia che se accesa farebbe venire a galla gli illeciti: le predette registrazioni audio integrali e di verbali associati ex art. 30 dello Statuto dell'Ente previdenziale forense.

Si capirebbe perché nessuno ha interesse a ristabilire il rispetto delle regole e di quella Costituzione di cui anche Mascherin si vanta *alla bisogna* (v. allegati).

Ed allo stato dei fatti dovrebbero vergognarsi gli uni e gli altri. Coloro che occupano le poltrone, e parimenti coloro i quali a quelle poltrone ambiscono. E che potevano, con il loro consenso diffuso fare tanto, ma che preferiscono coltivare clientele in attesa di raggiungere le poltrone.

Fermo restando che oltre agli illeciti degli avvocati che fanno parte delle istituzioni forensi **[30]**, quindi a parte gli illeciti istituzionali ormai consolidati ed inequivocabilmente sempre documentati "norme alla mano", ci sarebbe molto altro da dire e che qui, per aggiuntiva complessità degli intrecci non può trovare accurata esposizione: come ad es. il fatto di coloro entrano nelle Istituzioni forensi tutti da polli senza pratiche e già al terzo anno hanno studi avviatissimi, conoscenze e relazioni importanti di tipo finanziario, contatti e contratti con l'università cittadina vicina, esperti e/o addirittura unici referenti in Italia di qualcosa; ed a parte l'inizio della loro carriera politica.

Gli stessi che accedono alle stanze più importanti e, prima o poi, trovano una poltrona stabile e remunerativa. In sostanza è un sistema che prescinde dagli iscritti e dalle competenze. E come tale si allontana sempre più dalle leggi e dalla Costituzione per creare un diritto proprio fatto di

pratiche di prassi che hanno un solo scopo: individuare una preda e spogiarla ... qualunque essa sia compresa la nostra Cassa previdenziale (leggi integralmente la nota "[29]" in calce a questo scritto).

Un decadimento dell'intero comparto forense per una deriva intellettuale, che vi è indubbiamente, ma anche perché avviene una sorta di "selezione innaturale" in virtù della quale il professionista di formazione culturale *integra* e di specchiata onestà intellettuale incontra il "*materiale impedimento*" di plurimi e furbeschi ostacoli *posti* come inciampo nel suo cammino sino a decimare concretamente il numero degli Avvocati Indipendenti, riducendoli a sparute e isolate unità (v. supra); praticamente la contraddizione in termini stessa della funzione costituzionale del Libero professionista prima e dell'intellettuale indipendente per forza di cose.

\* \* \*

E ci tengo a ricordare, perché è facile dimenticarlo, che i presidenti degli Ordini, il Presidente del Cnf, e lo stesso Presidente della Cassa [31] previdenziale degli avvocati, e non solo loro, agli effetti della legge penale, sono da considerarsi Pubblici Ufficiali, il che aggrava ancor più le loro posizioni qualora saltassero fuori quelle registrazioni audio la cui acquisizione pare fuori dalla mia portata ma non a quella di chi ha giurato dovere di fedeltà e adempimento con disciplina ed onore delle funzioni loro affidate (v. art. 54 Cost. ed allegati). E senza dimenticare che l'art. 28 della Costituzione statuisce la responsabilità dei funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici per gli atti compiuti "in violazione di diritti". E non per mero caso evita la locuzione: in violazione della legge.

Certo, in un Paese dove ognuno rispettasse i propri ruoli e non dove si adoperasse a tessere clientele ed utilizzare le immeritate attribuzioni anziché per curare l'interesse Pubblico, per curare i propri illeciti vantaggi, coloro che oggi additano sarebbero i primi a veder sanzionate le loro colpevoli mancanze. E prima o poi "il tempo" sarà galantuomo e coloro **che avrebbero dovuto eseguire i controlli e gli accertamenti previsti e soprattutto le messe in mora e le contestazioni che non sono invece state fatte** dovranno rispondere di tante cose, anche di omissione di atti d'ufficio.

**Per questo, seppure non sia cosa piacevole, aspetto con ansia di essere chiamato da un Giudice della Repubblica, a seguito della denuncia di cui al mandato che l'avvocato Luciano dice di aver conferito al suo avvocato.**

Ricordando che qualora non lo abbia fatto sarebbe ugualmente incorso in una infrazione disciplinare, e non solo questa. Peraltro anche il Consiglio distrettuale di disciplina di Campobasso avrebbe le dovute competenze per capire cosa sta succedendo. Vediamo se chiuderà tutto come nel recentissimo passato ed in un tempo record in cui io stesso non sarei riuscito a leggere una sola volta un mio scritto, figuriamoci se in tanti a dover leggere, quantomeno aprire gli allegati, capire e poi discuterlo! La prossima volta almeno non formalizzate le tempistiche oppure *dichiarate* che ci avete impiegato più tempo. Altrimenti dovrete convenire che diventa davvero facile dubitare sulla correttezza delle condotte.

E non posso che avviarmi alla conclusione ripetendo quelle che dovrebbero essere ovvietà, ma non per chi dovrebbe "*onorare la sana gestione*" della disciplina.

Ed è il medesimo CNF in composizione giurisdizionale ad affermare (e quando lo ha fatto, sempre con Sentenza pronunciata "*In Nome del Popolo italiano*" ed appellabile esclusivamente innanzi alla Cassazione a Sezioni Unite! Non scordiamocelo!) che "*Il mancato rispetto della dignità della persona costituisce lesione del prestigio dell'avvocatura*" e costituisce un requisito imprescindibile della condotta irreprensibile dell'avvocato. **Questo significa che se "*il mancato rispetto della dignità*" impedisce l'iscrizione all'Albo al contempo lo stesso è ostativo alla permanenza per chi è già iscritto; ed a maggior ragione lo sarà la ben più grave "*lesione*" del suddetto bene-valore costituzionalmente protetto!** (v. infra). Conseguenza *obbligatoria* di ciò ed alla luce dell'art. 3 della Carta fondativa di questa Repubblica, **che riconosce la "pari dignità sociale" dei cittadini** – quindi anche dei colleghi posti "*artificialmente*" in sofferenza materiale e psicologica accertabile e documentabile anche dalle registrazioni audio integrali e dai verbali da me da sempre indicati – **prima ancora di prescrivere d'essere uguali**, nonché della L. 247/2012 e di quel Codice etico pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 241 del 16 ottobre 2014 e ss.mm.ii., è quella che alcune condotte tenute da Apicali forensi, sia del CNF che di Cassa Forense, devono condurre alla c.d. "espulsione dal sistema" cui fa sempre riferimento l'esimio collega l'Avv. Nunzio Luciano presidente del predetto Ente previdenziale.



Il sintagma « dignità umana » è ben presente nella Costituzione italiana nel secondo comma dell'art. 41, in cui essa è configurata proprio come un **"limite"** all'iniziativa economica privata. Figuriamoci per un Ente che, al di là di tutto, e di questioni che qui non possono essere trattate (a meno di specifica richiesta), ha una funzione di Pubblico rilievo.

"*Dimenticando*" che la nostra Costituzione non afferma solo il principio della "pari dignità" di ogni cittadino ma della "sovrana dignità di tutti" i cittadini (colleganza debole inclusa e anche quando ritenuta fastidiosa e di ostacolo al proprio tornaconto).

"*Dimenticando*" che la Costituzione repubblicana pone in primo piano, e la riconosce "a tutti", la dignità della Persona umana e insieme al diritto valore del lavoro il quale - ex artt. 2 e 4 Cost. - resta l'unico elemento che ci consente di "svolgere la nostra personalità".

Dimenticando che il lavoratore nell'accezione di cui all'art. 4 Cost. "deve" essere messo nella condizione di avere un'esistenza Libera e Dignitosa, ed anche gli Apicali forensi ed i Delegati della Cassa Nazionale e quanti altri completano e si pongono all'interno di un "sistema sociale e statale", sono obbligati, pur essi, "integrandosi", a perseguire le finalità di cui agli artt. 1-12 della Carta fondativa e le generali finalità Pubbliche ed etico-sociali della Repubblica, e non possono perseguire a piacimento quelle dei personalistici interessi e dei privilegi come avvenuto nelle adunanze del Comitato dei delegati da me denunciate "e verificabili in ogni momento" dalle preposte Autorità (v. ad esempio l'art. 2 Cost. che riconosce e garantisce i diritti ad ognuno di noi "(...) sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità (...)" e quindi anche all'interno dell'Ordinamento forense e della Cassa Nazionale Forense del Presidente Luciano.

"*Dimenticando*" che non si può sacrificare il bene di qualcuno, quale che ne sia la situazione di vita o la configurazione sociale, per migliorare il bene di qualcun altro e ciò per la elementare e fondamentale ragione che quel qualcuno è pur sempre un portatore "di diritti umani fondamentali". Ed anche il "Dovere" del "Lavoro" che va inteso ex art. 4 Cost. e tutelato come concreta manifestazione di un "valore universale" ormai assunto a principio inderogabile rientrante nello ius cogens, quindi persino di norme imperative del diritto internazionale;

"*Dimenticando*" che nel caso degli esercenti la professione forense, la tutela dei diritti inviolabili va intesa anche come "diritto a poter onorare gli obblighi-doveri della funzione", sia come singolo,

sia, come già detto, se partecipe delle formazioni sociali – come l'Ordine Forense o la Cassa Nazionale Forense medesima – dove pur si svolge la sua personalità di ognuno di noi (art. 2 Cost.).

E senza andare oltre, perché forse non ne vale neppure la pena con certa gente, si palesano ben sanzionabili le condotte degli Apicali forensi delle Istituzioni nazionali e locali che ledono *in primis* la dignità dei propri Colleghi, persone umane, prima ancora che quella della Avvocatura che *immeritatamente* rappresentano.

La realtà è che la contribuzione attualmente è tarata per garantire ad una ristretta élite un buon rendimento nonché la sostenibilità, *sulle spalle dei deboli*. Ed anche questo verrebbe fuori dalle registrazioni audio delle adunanze del Comitato dei delegati. **Una gestione affaristica, ed abusi, che porterebbero diversi avvocati ad essere sanzioni in modo "esemplare".**

E la beffa – e per questo ancor più dovremmo vergognarci – che persino i tassisti sono diventati più seri degli organi di controllo delle istituzioni forensi se, ed è notizia di questi giorni, uno di loro è stato sanzionato dalla Commissione disciplinare perché rifiutò la corsa, giudicata troppo breve, ad una coppia di invalidi: un'infrazione ritenuta tra le più gravi e punibile con la sospensione della licenza poiché il trasporto in taxi è considerato un servizio pubblico.

Mi amareggia ma al contempo mi lasciano perplesso non soltanto le inerzie e le omissioni di chi è preposto ai controlli, ma pure le *condotte procedurali*, che non esiterei un momento dal definire "strane", di taluni organismi di vigilanza e disciplina tra i quali il Consiglio distrettuale di disciplina di Torino – v. allegato – unico Ente che ha sì aperto un procedimento disciplinare, è vero, ma poi, dopo parecchi mesi, lo ha chiuso, arrivando a dichiararsi incompetente: "che non si ritiene l'oggetto dell'esposto di competenza del Consiglio Distrettuale di Disciplina e, per tale ragione, non si è ritenuto necessario dare corso alla richiesta di acquisizione delle registrazioni delle riunioni tenute dal Comitato dei Delegati della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense" (v. allegato).

Davvero singolare alla luce del fatto che, sempre ai sensi del "Regolamento sul procedimento disciplinare" (regolamento richiamato più e più volte dalla L. 247/2012 che gli attribuisce forza di legge), ex art. 10, "Le infrazioni ai doveri e alle regole di condotta **dettati dalla legge o dal codice deontologico sono sottoposte al giudizio dei Consigli distrettuali di disciplina"** (cfr. anche l'art. 51 L. 247/2012, Procedimento disciplinare e notizia del fatto) e che, ai sensi dell'art. 37

(sempre richiamato dalla medesima Legge e, per verità, neppure solo da questa se ben si approfondisse), **“Il Consiglio nazionale forense vigila sul corretto esercizio dell’azione disciplinare e sullo svolgimento dei procedimenti disciplinari”** e con precisi Poteri-Doveri nonché *“obblighi”* anche da parte del suo Presidente *pro tempore* l’Avv. Andrea Mascherin (*costantemente tenuto informato in merito!*) che, invece, se da una parte predica la “tutela dei deboli”, poi, dall’altra, favorisce le condizioni a che non si muova foglia alcuna circa quanto di grave avvenuto, ed ancora avviene, da parte di diversi esponenti – avvocati – della predetta Cassa previdenziale con omissioni parimenti gravi e sanzionabili. E tutto questo nel persistente silenzio dei procuratori generali presso le Corti di appello, della Corte di Cassazione in Roma; nonché del Ministro e del Ministero della Giustizia – in particolare il Dipartimento della Giustizia Civile, Direzione Generale degli Affari Civili e Libere Professioni – il quale è proprio l’organo vigilante sui Consigli dell’Ordine e Collegi professionali, e più e più volte, analogamente, è stato investito delle problematiche, degli esposti e delle denunce e quanto altro.

Ma tant’è. Visto che siamo tutti consapevoli cosa celano dietro le “stranezze”: **coprire fatti illeciti.**

Per il **Consiglio distrettuale di disciplina di Campobasso** la presente dovrà intendersi come *formale esposto* ad accertare le responsabilità disciplinari, gravi, in capo all’avvocato Luciano da me denunciate. Invitando il predetto Ente Pubblico alla acquisizione delle registrazioni audio integrali già in passato denunciate ed i relativi verbali e di trasmettere, poi, come dovere di legge, il medesimo materiale alle competenti procure per i reati riscontrati e per tutti i nominativi ivi verificabili con il loro ordine di appartenenza.

Forse più di qualche istituzionalizzato forense dovrebbe avere *“l’umiltà”* di leggere e/o rileggere alcuni articoli della Legge professionale e, in particolare almeno: l’art. 1, co. 1 e 2; l’art. 2, co. 1, 2, 3; l’art. 3 co. 1, 2 e 3; l’art. 17, co. 9 lett. a) unitamente al co. 1 lett. h); l’art. 24, ed in particolare il co. 3; art. 29, co. 1, lett. f), g), h); art. 33, co. 1, lett. b) e c); art. 35, co. 1, lett. h), m), o); art. 51, co. 1; art. 56, co. 1 e 3; art. 63, co. 1; e riesaminali attentamente alla luce di tutte le mie passate note e ripensando magari al perché, da giovine, ha deciso percorrere il “mestiere” di avvocato.

**E così, intanto inizio sin da ora, a chiedere che vengano vagliate quantomeno disciplinarmente le condotte del Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Pesaro, che**

**continua a negarmi il pagamento degli onorari maturati e persino il rimborso delle spese sostenute (v. Ncdf e specifici allegati).**

**Nonché la condotta del Consigliere Avv. Massimo Stolfa [32], del circondario di Pesaro, perché con "coscienza e volontà" [33] mi negava [34] il patrocinio a spese dello Stato pur avendo consapevolezza dei requisiti e delle gravi condizioni in cui lo scrivente versa; ed al minimo per aver accettato l'incarico senza possedere le dovute competenze (v. Ncdf e specifici allegati).**

E questo considerato che, sempre norme alla mano, vedi ad esempio l'art. 24 della L. 247/2012, o ancora Cass. Sez. U. 24/06/2009, n. 14812, il "***CNF e gli ordini circondariali sono enti pubblici non economici a carattere associativo istituiti per garantire il rispetto dei principi previsti dalla presente legge e delle regole deontologiche, nonché con finalità di tutela della utenza e degli interessi pubblici connessi all'esercizio della professione e al corretto svolgimento della funzione giurisdizionale.***", e che persino la Cassa previdenziale forense è un pezzo di Pubblica amministrazione, ed il suo Presidente da considerarsi un Pubblico Ufficiale (v. infra).

Da avvocato Libero si darà comunque seguito ad ulteriori precise e puntuali denunce.

C'è nella odierna nota quanto basta per sanzionare le condotte del Presidente dell'Ente forense da parte del Consiglio distrettuale di disciplina di Campobasso e degli altri CDD per azionarsi verso gli Apicali della Cassa del proprio distretto i cui nominativi sono elencati sul sito web istituzionale dell'organismo di diritto pubblico previdenziale o nel mio esposto da tempo protocollato.

Da ultimo qualche breve considerazione penalistica sul reato ex **art. 479 C.p.** alla luce delle **persistenti dichiarazioni e condotte da me denunciate e puntualmente documentate, fino ad includere persino il bilancio tecnico attuariale "illegale" esibito agli iscritti** (v. allegati). Il falso ideologico è indubbiamente un reato proprio, perché il soggetto attivo può essere esclusivamente un pubblico ufficiale.

In ragione dell'articolo **493 C.p.**, la norma è applicabile anche agli atti compiuti dal pubblico impiegato incaricato di un pubblico servizio dello Stato o di un altro Ente Pubblico, in relazione agli atti che essi redigono nell'esercizio delle loro attribuzioni.

L'elemento caratterizzante della qualità di pubblico ufficiale è quello dell'esistenza del potere pubblico in senso lato, del quale fa parte anche il potere certificativo, l'esistenza del quale non necessariamente deve essere previsto in modo esplicito, potendo risultare dalla natura dell'atto posto in essere, in relazione ai fini dello stesso.

All'uopo giova ricordare la **Sent. Cass. n. 23236/2016**, applicabile per analogia anche a Cassa Forense: "L'ENASARCO è un ente che, pur avendo la forma giuridica di fondazione di diritto privato, persegue finalità di pubblico interesse, posto che si occupa di previdenza integrativa a contribuzione obbligatoria degli associati, cui eroga un servizio pubblico sotto la vigilanza ministeriale e della Corte dei Conti; ne deriva che deve essere riconosciuta la qualifica di pubblico ufficiale e non quella di incaricato di pubblico servizio a colui che determina la scelte degli investimenti immobiliari di detto soggetto giuridico. **(Fattispecie in tema di corruzione in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi la sentenza che aveva attribuito tale qualifica al Presidente della Fondazione).**"

L'elemento psicologico del reato in questione è costituito dal *dolo generico*, cioè dalla *coscienza* e dalla *volontà* di attestare falsamente qualcosa in un atto pubblico; esso ricorre quando l'evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell'azione o dell'omissione e dal quale la legge fa dipendere l'esistenza del delitto, è dall'agente previsto e voluto come conseguenza della propria azione o omissione (ex art. 43 C.p.). L'illecito in questione viene punito a titolo di dolo generico, ritenendosi sufficiente la coscienza e la volontà della *immutatio veri*, senza che occorra un *animus nocendi vel decipiendi*.

**Si traggano, pertanto, le opportune conclusioni in merito all'intera vicenda esposta nella presente missiva.**

**Il sottoscritto coglie l'occasione per formulare formale richiesta [35] al Consiglio dell'Ordine di Pesaro, al Consiglio Nazionale Forense, al Consiglio Distrettuale di Disciplina di Ancona, nonché all'Ente previdenziale forense, di ricevere tutti i dati di protocollo e deposito relativi ad ogni mia comunicazione suddivisa per data di deposito e ricezione. Evidente la sussistenza di una situazione giuridicamente tutelata con i caratteri della *personalità*, della *concretezza* e dell'*attualità*.**

Se qualcuno ha pensato di intimidirmi, beh, come vedete: "non funziona".

Il contenuto delle "Note" deve intendersi parte integrante di quanto già rappresentato nella  
suesposta denuncia.

Si resta a disposizione per qualsiasi informazione e chiarimento.

*Cordiali Saluti e buon Lavoro.*

Pesaro, addì 29 Agosto 2018.

Avv. Silvio Ulisse

"Se inviata a mezzo P.e.c. la firma è apposta digitalmente ad ogni effetto di legge."

\* \* \*

**POSCRITTO:** ho l'abitudine di chiudere le mie note con delle citazioni, e lo farò anche questa volta, ma con quella di un caro collega:

*"Vedi Silvio il meccanismo della reciproca collusione tra controllori e controllati esteso a tappeto in tutti gli aspetti della vita pubblica e privata proprio perché dalla mancanza di controlli derivano guadagni enormi reciproci è il risultato è il calpestamento e distruzione totale dei diritti dei singoli e della collettività!"*

*"Quando tu vai a scrivere a tutti questi signori che sono tra loro collusi e d'accordo più quelli che stanno alle loro spalle che sono rappresentanti di interessi economici potentissimi e che hanno interesse a minare a sabotare il meccanismo istituzionale del bilanciamento dei poteri e dei controlli, per contestargli i loro inadempimenti e i loro abusi tu rompi i coglioni, sei un cacacazzo, perché vai a mettere il dito nella piaga della trastola istituzionale che esiste tra poteri dello Stato, che invece di controllarsi e bilanciarsi vicendevolmente si mettono d'accordo tra di loro ed ecco perché noi abbiamo uno stato mafioso."*

\* \* \*

**Note:**

[1] V. L. 247/2012, l'art. 1, co. 1 e 2; l'art. 2, co. 1 e 2; l'art. 3 co. 1, 2 e 3; l'art. 17, co. 9 lett. a) unitamente al co. 1 lett. h); l'art. 24, in particolare il co. 3; l'art. 35, co. 1, lett.a), h), m), o).

[2] *“Lo Stato ti dice: attenzione, fai l'avvocato? fai l'ingegnere? fai l'architetto? fai il commerciante? fai l'artigiano? sei iscritto comunque ad una categoria economica? devi pensare alla tua previdenza. Se non sei in grado di pensare alla tua previdenza obbligatoria, mi dispiace, e allora ricadi nel sociale e pagheranno gli altri con l'assistenza quando andrai in pensione. **Però non eserciti una attività.** Perché questo significa che tu esercitando una attività comunque occupi uno spazio economico. **Io quello spazio economico lo voglio riservare solo a chi può pensare alla sua previdenza in futuro.**”* – Cit. **Avv. Carlo Maria BINNI, Delegato di Cassa Forense appartenente al Consiglio dell'Ordine di Macerata.**

Eppure la “mission” di Cassa previdenziale forense sta scritta nel suo *Statuto*, oltre che nella Costituzione della Repubblica Italiana – v. art. 38, co. 4: “(...) *Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato.*” – ed è quella di assicurare previdenza e assistenza A TUTTI GLI ISCRITTI.

Dichiarazioni gravissime, esplicitate, intenzionalmente lo si ripete, in eventi accreditati dal Consiglio Nazionale Forense, le quali, insieme a tante altre, e non solo di avvocati appartenenti al distretto di Ancona, sono state regolarmente sottoposte a chi di dovere nell'indifferenza più totale.

Inoltre si deve evidenziare che la Gestione Artigiani e commercianti ed agricoli **hanno un saldo negativo**, e questo significa che la contribuzione obbligatoria versata non comprende le pensioni che saranno erogate, e la differenza anche qui, la mette lo Stato italiano (v. mie passate unificate nonché la nota n. [15] e la n. [16]).

Per di più l'esercizio legittimo ed ossequioso della “funzione di pubblico interesse e necessità” dell'attività professionale costituisce un prius logico e giuridico, un presupposto di fatto, necessario anche per valutare e riconoscere il periodo di attività svolta ai fini previdenziali **indipendentemente** – cfr. L. 247/2012 ed art. 4 Cost. – **da qualsivoglia parametro e considerazione reddituale o di censo**, e la medesima Cassa deve assicurare a “tutti” i suoi iscritti “la assistenza e la previdenza” (v. sempre art. 38 Cost. comma 4).

Che lo Stato, e tutte le altre Istituzioni ed enti pubblici, sollecitati dallo scrivente, i quali si integrano a vicenda e sono parte degli "ingranaggi" della macchina Statale medesima e del suo funzionamento – **hanno il compito fondamentale di mettere "tutti" nelle condizioni migliori per produrre la ricchezza, senza la quale la povertà non si potrà mai battere;** poiché le predette istituzioni, organi ed enti, ad ogni livello e di ogni comparto, sono, pur esse, ex art. 2 Cost., "formazioni sociali" ove si svolge e deve essere "garantita" la *personalità* di ogni individuo (la c.d. Persona umana).

**In ogni caso non vi è sovrapposizione tra le nozioni di "lavorare" ex art. 4 Cost. e quella di "produrre reddito tangibile o monetario",** vero com'è vero che il predetto articolo della Costituzione consente ad ogni Cittadino di svolgere "secondo le proprie possibilità e la propria scelta", parimenti, una funzione sociale che concorra al "*progresso materiale o spirituale della società*"; **lavoro-funzione che non è dunque correlato/a al mero dato economico ma al "vantaggio sociale".** E la medesima Carta costituzionale esprime e statuisce tutti i diritti, doveri e valori *ineludibili* senza imporre a nessuno un lavoro ma neppure l'obbligo di un guadagno monetario *predeterminato* il quale non può che essere lasciato alla libera determinazione di ciascun Cittadino-Persona umana (v. supra ed allegati oppure la nota [\*] in calce).

**[3]** E mentre l'avvocato ha la funzione "*di garantire al cittadino l'effettività della tutela dei diritti*", così il Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Merli), per esempio nella sentenza del 28 dicembre 2017, la n. 244; **l'Avvocatura muore per mano dell'inerzia e del silenzio di chi – i diritti – li dovrebbe difendere.**

Ma fino a che punto si può arrivare a *coartare*, con dei regolamenti, le *Libere* valutazioni del singolo professionista, se, poi, anche le norme deontologiche possono riempire di contenuto sia le clausole generali presenti nella Legge professionale forense, sia quelle contenute nel codice civile (per profili quali quello della diligenza, della buona fede, dell'illecito). **Non solo: eventuali violazioni sarebbero sicuramente idonee a fondare persino un giudizio di risarcimento del danno nei confronti del professionista che trasgredisce i propri doveri di avvocato per propri fini di lucro.** Così mentre gli "Apicali" comandano e le regole le predicano e le *devastano* senza sosta, non disprezzando neppure di auto-riconoscersi lauti compensi; tutti gli altri, che poi è la gran parte della colleganza, dovrebbero, tradendo la propria missione e la propria funzione sociale,



“alimentarne” le indecenze e pure rischiando in proprio e, come direbbe l’uomo della strada, non vincolato ad alcuna irreprensibilità: con il proprio *sedere*. E allora a che titolo alcuni di questi *pseudo* avvocati che hanno contribuito a distruggere il comparto forense solo per “ritagliarsi” dei *Privilegi* rimangono ancora iscritti all’Albo?

E basta rovistare sul sito web del Consiglio Nazionale Forense per trovare varia documentazione, tra cui anche la **Relazione illustrativa al Ncdf** ed una vecchia **Rassegna forense, la 1/2014, intitolata “I Rapporti dell’Avvocato con i Terzi e le Controparti”**, dove ogni cosa trova la sua puntuale conferma. **Nella prima si legge:** “(...) il Consiglio è pervenuto alla conclusione che il “nuovo” codice deontologico deve contenere norme aventi tutte rilevanza disciplinare, atteso che le previsioni deontologiche tutelano, in ogni caso, l’affidamento della collettività ad un esercizio corretto della professione che esalti lo specifico ruolo dell’avvocato come attuatore del diritto costituzionale di difesa e garante della effettività dei diritti, salvaguardandosi, al contempo, quella funzione sociale della difesa richiamata anche nelle disposizioni di apertura della legge n. 247/2012.”; “(...) Ai sensi poi dell’art. 17 della stessa legge, il codice deontologico deve prevedere “canoni” che impongono una “condotta” “irreprensibile”, requisito necessario per l’iscrizione all’albo e per mantenere detta iscrizione.”; “(...) La violazione di tutti i doveri (art. 51 L. n.247/2012), di tutte le regole di condotta (art. 51), di tutti i canoni (art. 17 L. n.247/2012), di tutti i principi (art. 3 L.n.247/2012) e di tutte le norme di comportamento previste dal codice deontologico forense costituisce quindi illecito disciplinare.”. **Nella seconda:** “(...) tra l’altro, si è voluto valorizzare, coerentemente con quanto previsto nei principi generali dello stesso codice, non solo il comportamento dell’avvocato nell’ambito dell’esercizio della professione, ma anche quello extraprofessionale, coinvolgente i rapporti interpersonali della vita privata, allorché idoneo a refluire negativamente sulla dignità della professione e di converso sull’affidamento dei terzi, che nel nuovo codice forense trova tutela privilegiata.”; “(...) In ogni rapporto interpersonale, indipendentemente dalla persona con cui intercorra, il contegno del legale deve pertanto essere sempre ispirato alla necessaria salvaguardia della dignità della professione, facendo sì che questa diventi un tutt’uno con la persona che la esercita.”; “(...) Occorre, pertanto, distinguere tra obbligazioni inerenti all’esercizio della professione e quelle ad essa estranee, atteso che soltanto l’inadempimento alle prime configura automaticamente, cioè senza alcuna connotazione, l’illecito deontologico, mentre per le seconde il vulnus si configura soltanto nell’ipotesi in cui

*l'inadempimento, per modalità o gravità, si riveli tale da compromettere la dignità della professione e l'affidamento dei terzi."*

Tutto ciò, agevola e fa comprendere, se ce ne fosse ancora bisogno, che qualora venissero fuori le registrazioni audio integrali di cui all'oggetto, molti cc.dd. istituzionalizzati non avrebbero più "i requisiti di permanenza nell'Albo" ed al di là del loro certamente "adeguato parametro reddituale".

**[4] L'avvocato pignorato lede il prestigio della categoria dicono gli Istituzionalizzati complici del denunciato sistema:**

Sia l'art. 64, che il 70, del Ncdf, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 241 del 16 ottobre 2014, insieme ad altri ed alla elaborazione giurisprudenziale del Consiglio Nazionale Forense sono inequivocabili [v. Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Ferina), sentenza del 24 luglio 2014, n. 102. In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Florio), sentenza del 16 aprile 2014, n. 57, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Mariani Marini), sentenza del 16 aprile 2014, n. 45; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Broccardo), sentenza del 21 febbraio 2014, n. 12; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Broccardo), sentenza del 12 dicembre 2013, n. 208; Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Salazar, Rel. Pisano), sentenza del 15 marzo]. Ed anche la Cassazione conferma in via la giurisprudenza del CNF: *Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Travaglino), SS.UU, ordinanza n. 4877 del 27 febbraio 2017.*

La ratio ispiratrice di tale disposto, ha origine da una pronuncia del CNF (la n. 141 del 23 luglio 2013), secondo cui *"L'avvocato è tenuto a provvedere puntualmente all'adempimento delle obbligazioni da lui assunte nei confronti dei terzi e ciò indipendentemente dalla natura privata del debito; tale obbligo di natura deontologica oltre che giuridica mira a tutelare l'affidamento dei terzi nella capacità dell'avvocato di rispettare i propri doveri professionali e prevenire il fatto che la pubblicità negativa derivante dall'inadempimento, si rifletta sulla reputazione del professionista e ancor più sull'immagine della debba rivelarsi conforme ai doveri di lealtà e correttezza, senza ledere, pertanto, la libertà di determinazione della controparte."*

**Ma cosa accade se la posizione debitoria viene artificiosamente elaborata a tavolino di concerto con "gli altri pezzi dello Stato"? E quando sono le "condotte illecite" di chi gestisce gli Enti forensi – come ampiamente documentato anche in questa sede – ad**

**immergere "artificialmente" i Colleghi deboli, ma corretti, nelle predette situazioni. Qui dove sono i 26 Consigli distrettuali con i suoi 702 Consiglieri?!**

Perché nelle fattispecie denunciate in questo scritto e nei precedenti si dimostra che un'eventuale procedura, nei confronti di un Collega redditualmente debole come nei casi sopra descritti, per l'omesso versamento dei contributi previdenziali così come pretesi, è di per sé lesiva della dignità della persona e della categoria e costituisce illecito, anche disciplinare "a prescindere dalla notorietà pubblica dei fatti, poiché la sua immagine risulterebbe compromessa agli occhi dei creditori e degli operatori del diritto (giudici, ufficiali giudiziari, colleghi) nonché degli enti e dei loro responsabili operativi preposti alla riscossione: *il CNF che legge in copia vada a rileggersi le proprie sentenze.*

**[5]** Assolutamente **falso** ciò che afferma ripetutamente la Cassa previdenziale forense, ed i suoi delegati, ovverosia che la norma dell'art. 21 della L. 247/2012 costringerebbe la Cassa medesima a riscuotere nei confronti di chiunque sempre e comunque; l'articolo di legge citato, infatti, **non afferma che si debba riscuotere somme da chi non ha forza-capacità reddituale e contributiva insieme**, per onorare un obbligo che, "solo genericamente" è ineludibile per il fatto del Lavoro.

In molti casi l'obbligazione "specificata" in capo a tanti Colleghi infatti "non è mai sorta" perché, semplicemente, non può venire in essere. La L. 247/2012 all'art. 21 si riferisce ai soggetti che non raggiungono determinati parametri reddituali ma - *ovvietà* - sempre tra quelli che possono esprimere capacità-*idoneità* alla contribuzione; e sarebbe una assurdità affermare il contrario visti gli obblighi della funzione-sociale e sicuramente vergognoso e "disciplinarmente rilevante", come di fatto fanno tanti delegati, consigliare la cancellazione dall'Albo o beccarsi una iscrizione a ruolo per una obbligazione che viene in essere solo per la illiceità delle condotte del Presidente Luciano e gli altri avvocati gestori dell'Ente.

E se è vero che la Cassa deve poter mantenere e prevedere la corresponsione di determinate uscite per le future pensioni e tutto il carrozzone e prelevare al minimo, complessivamente, determinate somme per la c.d. "sostenibilità" dell'Ente, **è anche altrettanto vero che l'importo complessivo preventivato per la sostenibilità è sempre riferito all'intera Cassa-Tribù, e non incide sulle modalità colle quali le somme devono essere poi "spalmate", nel rispetto delle varie norme, anche di rango costituzionale, tra gli iscritti. E già solo esporre i Colleghi più**

**bisognosi, con "coscienza e volontà", a difficoltà di sussistenza incompatibili con quanto prescritto dalla Carta repubblicana e dalla convenzione europea dei diritti umani è di per sé inosservanza dei più elementari obblighi dell'avvocato.**

Dove sono gli Ordini circondariali che il Presidente Nunzio Luciano così definisce: "*L'ordine professionale è un presidio, in termini deontologici, in termini di democrazia e in tema di libertà.*"; ed ancora una volta i predetti 26 Consigli distrettuali con i loro 702 Consiglieri?!

Peraltro basta poco per ricercare e comprendere (v. ad esempio <http://legislature.camera.it> , <http://storia.camera.it> , [http://documenti.camera.it/bpr/14611\\_testo.pdf](http://documenti.camera.it/bpr/14611_testo.pdf)) quanto accade e che la capacità contributiva è nozione anzitutto economica e, come formula normativa, già nel corso della seduta del 16 novembre 1946 della prima sottocommissione della Commissione per la Costituzione, Aldo Moro e Giuseppe Dossetti riconobbero la necessità di prevedere in Costituzione una specifica disposizione riguardante le "prestazioni patrimoniali imposte" quali sono anche i contributi previdenziali di primo pilastro della Cassa previdenziale forense.

L'Assemblea costituente, infatti, si occupò dell'argomento nella seduta del 23 maggio 1947. In quella sede, a firma, tra gli altri, di Edgardo Castelli ed Ezio Vanoni, venne riproposto il principio di capacità contributiva come criterio fondante la contribuzione obbligatoria per «tutti quanti partecipano alla vita economica, sociale o politica dello stato». Nello svolgimento della discussione l'Assemblea non si soffermò tanto sulla nozione in sé di capacità contributiva, ma, piuttosto, si preoccupò di un profilo, per così dire, "*contenutistico*" di detta capacità. **Dalla lettura dei resoconti si desume con chiarezza come il timore dei costituenti, messo particolarmente in luce da Scoca e ripreso da Ruini, fosse quello di evitare che l'imposizione colpisse chi possedeva soltanto «un minimo necessario al soddisfacimento delle esigenze inderogabili della vita». Il tema delle esenzioni fu a lungo dibattuto. Alla fine prevalse la proposta, formulata dallo stesso Ruini, e condivisa da Villani, di evitare l'inserimento in Costituzione di un'autonoma previsione su questo tema, e non perché non fosse condivisa l'esigenza di preservare da imposizione quelle minime ricchezze, ma perché si ritenne che, a questo fine, fosse già sufficiente il principio di capacità contributiva. Principio che, come diffusamente esposto da Ruini nella seduta del 23 maggio 1947, contiene *«in germe già l'idea delle limitazioni e delle esenzioni per il fatto che colui il***

**quale dovrebbe contribuire non ha capacità contributiva [...] ed in tali condizioni senza dubbio si trova chi non ha il minimo indispensabile per vivere».**

A riprova l'art. 23 Cost (articolo strettamente correlato al predetto art. 53) **"(...) va letto per quello che dice, cioè per il divieto che pone, e sarebbe non giustificata illazione volgere la frase al positivo e trarne la conseguenza che per legge può essere imposta qualsiasi prestazione. Nel fissare prestazioni la legge dovrà sempre tener conto dei diritti e delle libertà garantiti al cittadino dalla Costituzione."**, a tal punto che, in sottocommissione, che ancora una volta sempre *testualmente* abbiamo citato, era stato proposto, in riferimento al lavoro, che: « La legge può sancire obblighi di prestazioni di lavoro in modo conforme alle attitudini e alle possibilità dei cittadini e salvaguardando nel miglior modo il compito della donna nella famiglia ». **Ma la proposta fu respinta, e alla relativa votazione può attribuirsi il carattere di un divieto fatto alla legge di imporre prestazioni di lavoro, ove si consideri che, per contro, all'art. 4 è stato riconosciuto il diritto di scelta del lavoro e all'art. 16 quello di fissare la residenza in qualsiasi parte del territorio nazionale (c/r. note relative)."**

Quanto basta, di per sé, unitamente alla recentissima conferma della Cassazione sui limiti dell'efficacia dei regolamenti e delle delibere delle Casse previdenziali, i quali devono essere assunti "nel rispetto della legge" a comprovare che le Casse professionali non hanno, dunque, una potestà illimitata (Cassazione civile 19711/17).

**Il pagamento di un contributo, di qualsivoglia importo, nei confronti dei soggetti che non hanno capacità alla contribuzione, "non è istituibile" con un atto regolamentare delle Casse e da qualsivoglia sua deliberazione (v. supra). Ancor più deplorabile se si pensa che i meccanismi sono stati pensati proprio per non aumentare il carico su taluni avvocati che guadagnano di più** (cfr. alcune dichiarazioni dei delegati incaricati, con nome e cognome ed ordine di appartenenza, che chi legge, se legge anche le note, ha già protocollato; nonché le note nn. [15], [16] e [29]).

Perciò, non si capisce come nessuno dei **26 Consigli distrettuali di disciplina ed alcuno dei 702 Consiglieri e tutti gli ordini locali** possano continuare a non vedere e non capire o fare, in ogni caso, la parte di quelli che non vedono, non sentono e non capiscono.

[6] Persino nella rivista edita dalla Cassa Nazionale Forense, La Previdenza Forense, la n. 2, maggio-agosto 2017, vi è un articolo "Il potere delle Casse di accertare autonomamente il requisito della regolare iscrizione all'Albo" dove testualmente possiamo anche leggere: "(...) Ed invero, nel regime previdenziale dei liberi professionisti il rapporto giuridico previdenziale sorge ope legis al verificarsi delle condizioni di legge, vale a dire: l'iscrizione all'Albo professionale, lo svolgimento continuativo dell'attività libero professionale, se richiesto, e l'inesistenza di cause di esclusione." che già ammette, pur facendo grave confusione e mostrando evidenti lacune, che il rapporto giuridico previdenziale, quale obbligazione "generica" che sorge e grava su qualsivoglia lavoratore in re ipsa, per il fatto stesso di lavorare, è cosa diversa da quella "specificata" al pagamento di una somma determinata, da tararsi sul singolo iscritto, e che sorge in un momento ben diverso ovvero nel momento in cui si acquista la idoneità "economica" alla contribuzione "nell'anno di spettanza". Come si vede è la stessa Cassa che finisce per rivelare, ancora una volta, che per l'esistenza dell'obbligo al pagamento della "specificata" contribuzione vi deve essere "(...) l'inesistenza di cause di esclusione."

[7] Non è qui luogo consono per trattare e approfondire ulteriormente, ma vi è "quanto basta" per far comprendere, almeno approssimativamente, che "i diritti sociali" contenuti nella prima parte della Costituzione, e la cui difesa è affidata anche agli avvocati dalla Legge professionale (compresi Andrea Mascherin e Nunzio Luciano), sono applicabili "se e solo se" viene attuato l'articolo dei doveri sociali: il 53 della Costituzione. **Doveri non derogabili (ai sensi dell'articolo 2 Cost.), che onorano il principio di "antecedenza della persona umana sullo Stato".** Leggi anche la nota n. [29].

[8] Anche la relazione di Scoca (v. allegati e sempre i lavori dell'Assemblea Costituente della Repubblica italiana) e la relativa discussione nella seduta di approvazione sono chiare: **non si dà alcuna facoltà a nessuno di esprimere il reddito degli avvocati in forma forfettaria o induttiva;** quello che fa la Cassa Nazionale Forense la quale, pur costituita da Avvocati in Attività, e "puntualmente" a conoscenza e consapevole delle singole condizioni reddituali dei singoli iscritti, anziché adoperarsi *ex lege* come da sempre si è sollecitato, ha preferito "attuare" condotte *contra legem* e addirittura *extra e contra Constitutionem*, **avviando "illecite" – perché illecite sono! – procedure di recupero di un credito artefatto, fasullo, inesistente e che non può venire**

**in essere per chi non supera determinate soglie espressione di capacità economica, per biechi interessi di consorteria contro soggetti redditualmente deboli ed in difficoltà. Prefabbricando richieste contributive ed effettuando iscrizioni a ruolo anche quando consapevoli della totale mancanza degli elementi idonei ad esprimere una capacità contributiva specifica ed effettiva atta a far sorgere la "specificata" obbligazione dovrebbero semmai far scattare dalle seggiole i vari Consiglieri degli Ordini forensi circondariali e, ad un tempo, dei Consiglieri distrettuali della disciplina; ma i predetti ancora oggi "omettono di adempiere, colpevolmente, ed impunemente, le proprie funzioni di Legge"!**

Ancor più se si considera che nella giurisprudenza Costituzionale si è delineata la certezza che la "forza economica", su cui si fonda il principio di capacità contributiva, non risponda soltanto al classico paradigma della capacità patrimoniale, bensì **debba intendersi in senso allargato con riguardo al "ruolo complessivo di ciascun soggetto nel sistema produttivo"**. E Cassa nazionale Forense non può prescindere dal considerare che l'avvocato *Libero ed irreprensibile* (v. sempre la L. 247/2014), nell'esercizio della funzione ex art. 4 Cost., è "immerso" in un sistema di precisi obblighi e doveri nell'interesse superiore ed esclusivo del Cittadino nonché della Giustizia in quanto bene Pubblico. Leggi anche la nota n. [2] e la n. [26].

[9] V. L.247/2012, art. 21, co. 1-10; art. 1, co. 3. E inoltre il Ncdf, Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 241 del 16 ottobre 2014, art. 16, co. 1 e 3; art. 70, co. 4; art. 63, co. 1; art. 64, co. 1-3.

[10] A riguardo di quanto sostenuto dai delegati della Cassa, circa la obbligatorietà dei contributi per artigiani ed esercenti delle attività commerciali, atta solo a nascondere le malefatte con la disinformazione, deve altresì segnalarsi l'ennesima panzana laddove si omette di rappresentare che "(...) La disciplina dell'ordinamento professionale costituisce una legislazione speciale, che come tale non può essere derogata da una normativa generale successiva." (così il Consiglio Nazionale Forense, pres. Mascherin, rel. Amadei, *In Nome del Popolo Italiano, anche nella sentenza del 9 settembre 2017, n. 117*) la quale evidenzia ancor più – e per l'ennesima volta – la specialità della funzione e la non applicabilità di discipline destinate ad altro le quali non possono essere raffrontate per evidenti ragioni. Leggi anche la nota n. [15], la n. [16] e la n. [29].

[11] E pensare che tutt'ora, e nonostante tutto, mi meraviglia l'inerzia persistente e l'indifferenza della di vigilanti e controllori. Vieppiù se ai sensi del D.Lgs. 509/1994, art. 2, punto 6, **"Nel caso in cui gli organi di amministrazione e di rappresentanza si rendessero responsabili di gravi violazioni di legge afferenti la corretta gestione dell'associazione o della fondazione, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri di cui all'art. 3, comma 1, nomina un commissario straordinario"** (cfr. l'art. 3 sulla vigilanza). E che ai sensi del comma 5, dell'art. 3: **"La Corte dei conti esercita il controllo generale sulla gestione delle assicurazioni obbligatorie, per assicurare la legalità e l'efficacia"**. E qui ogni riferimento a tutti i miei precedenti scritti ed a chi di dovere *non* è affatto casuale perché dovrete **"vergognarvi"**.

E senza scordare che finanche il Presidente dell'INPS, il più grande Istituto Nazionale Previdenza Sociale le cui Gestioni coprono circa il 97% dell'intero sistema pensionistico obbligatorio di base italiano (dati del Centro Studi e Ricerche di *Itinerari Previdenziali*), ha affermato in più occasioni che **"Serve un salario minimo legale per tutti (...)"** e come sia "(...) *Paradossale che questo tema sia stato depennato*" ancora dall'agenda dello Stato e da coloro i quali in suo nome e per conto lo dovrebbero amministrare "nell'interesse" di tutti noi (cfr. allegati).

Si ammette anche qui, chiaramente, che la contribuzione "non può prescindere da una base imponibile reale".

[12] Lo stesso Consiglio Nazionale Forense, sempre quale "Giudice precostituzionale", e poi la Cassazione, hanno costantemente ribadito che le attività il cui esercizio è ritenuto incompatibile con la professione-funzione di avvocato sono caratterizzate dalla "(...) dalla idoneità ad incidere negativamente sulla libertà del professionista, idoneità che può, di volta in volta, derivare dall'essere esse dirette alla cura di interessi che possono interferire nell'esercizio delle suddette professioni, ovvero dalla subordinazione che esse determinano nei confronti di terzi, ovvero, infine, dai poteri che esse comportano su chi le esercita", e ponendo proprio l'accento sull'esigenza di tutelare la professione e, in particolare, l'autonomia di giudizio, di valutazione tecnico-giuridica e di iniziativa processuale ed extraprocessuale dell'avvocato e nel contempo di tutelare il prestigio ed il decoro dell'Ordine forense dal discredito certamente derivante da ogni violazione dell'irrinunciabile principio di autonomia di giudizio e Libertà di determinazione anzidette.



Ma a questo punto proprio i Presidenti Andrea Mascherin e Nunzio Luciano non sono forse, per le loro condotte, la *personificazione* di tutte le "contraddizioni", gli "illeciti" e gli "abusi" sin qui evidenziati? I medesimi rappresentanti Istituzionali che hanno partorito un quotidiano padronale con la complicità della politica; che oggi non esitano a "schierarsi" politicamente, come in questi giorni l'attuale Presidente del Cnf contro l'attuale Governo e persino utilizzando impropriamente i social e l'Autorevolezza del logo Istituzionale dell'Ente che rappresenta. Perdendo di vista il senso della neutralità che in altri contesti si rimprovera (cfr. ogni mia passata denuncia).

**[13]** *Neologismo* coniato dal Presidente Mascherin che, dimenticandosi che tutti i diritti sono tutelabili e tali a fronte di un corrispondente *dovere* e del tutto arbitrariamente distingue i diritti tra "economici e non".

**[14]** Di qui la necessità, e la richiesta, di un pronto intervento delle Autorità preposte, al fine di salvaguardare non solo il c.d. minimo vitale (ossia una manifestazione economica minima) e di quella necessaria a svolgere la professione-funzione anche alla Colleganza debole che non può essere colpita da tassazione senza intaccare la stessa sopravvivenza del possessore ed il corretto adempimento dei "doveri" professionali; ma anche quel diverso, e maggiore importo, che deve essere "sufficiente ad assicurare a sé e alla – eventuale – intera famiglia un'esistenza libera e dignitosa" (v. art. 38 Cost.). Premiando la condotta di quella grande platea di avvocati che non mercificano il Cittadino anche in tempo di crisi, differentemente da coloro che fanno soltanto "vendere e monetizzare le competenze che non hanno" con danni immensi agli avvocati per bene ed al bene Pubblico. Leggi anche la nota n. **[2]**, la n. **[3]** e la n. **[4]**.

**E che tale minimo non esprime alcuna capacità contributiva, lo si ricava direttamente anche dai lavori preparatori della Carta costituzionale (v. ai riferimenti già menzionati l'Assemblea Costituente nella seduta di venerdì 23 maggio 1947).** Da qui risulta, infatti, che proprio la tutela minimo vitale, per le motivazioni di fondo, indisse a formalizzare la disposizione in questione esattamente come oggi la leggiamo *in claris non fit interpretatio*. Ed a pagina 12 del predetto documento sul sito Ufficiale della Camera si legge "(...) Non si può negare che il cittadino, prima di essere chiamato a corrispondere una quota parte della sua ricchezza allo Stato, per la soddisfazione dei bisogni pubblici, deve soddisfare i bisogni elementari di vita suoi propri e di coloro ai quali, per obbligo morale e giuridico, deve provvedere. Da ciò discende la

*necessità della esclusione dei redditi minimi dalla imposizione; minimi che lo Stato ha interesse a tenere sufficientemente elevati, per consentire il miglioramento delle condizioni di vita delle classi meno abbienti, che contribuisce al miglioramento morale e fisico delle stesse ed in definitiva anche all'aumento della loro capacità produttiva.*"; arrivandosi ad esplicitare, sempre circa la attuale formulazione dell'art. 53 Cost. che **"(...) Tale formula contiene già in germe l'idea delle limitazioni e delle esenzioni per il fatto che colui il quale dovrebbe contribuire non ha capacità contributiva, idea a cui ha dato risalto l'onorevole Scoca."** Proposta dell'onorevole Scoca – v. pagg 14 del predetto documento della Camera – larga ed ingegnosa ma si preferì restare al concetto generale di capacità contributiva **"(...) che implica le esenzioni per chi non ha capacità contributiva; ed in tali condizioni senza dubbio si trova chi non ha il minimo indispensabile per vivere"**, arrivandosi a definire tale formulazione dell'art. 53 della Carta fondativa: **"(...) È un'espressione sintetica, di stile costituzionale e non è inesatta né incompleta. (...) in quanto è nella sua sostanza una disposizione democratica, e non crea difficoltà pratiche di applicazione e nessuna dubbianza."**

Un tenore chiaro, preciso ed *inequivocabile*; la cui formulazione, proprio per l'importanza che riveste, è diretta: **non è possibile intravedere nessun tipo di margine di discrezionalità a livello interpretativo.** Viene così "posto ed imposto" un obbligo generico ed assoluto di concorrere, in relazione alla propria capacità contributiva, alla spesa pubblica. Oltretutto per gli avvocati l'assurdo di dover pagare sia la previdenza obbligatoria di base INPS che quella di Cassa Forense! La prima con la fiscalità generale, la seconda con le richieste *svincolate dal reddito* dell'Ente previdenziale forense.

Se non c'è capacità contributiva nulla è dovuto; e non sorge, lo si ripete, nessuna obbligazione contributiva al pagamento di una somma specifica che diviene evidenza delle condotte illecite;

**La contribuzione previdenziale dei Liberi professionisti che servono a pagare le pensioni altro non è che "spesa pubblica".** Tant'è vero, che anche i contributi delle Casse professionali vengono conteggiati al pari delle altre tasse ed imposte nell'indicatore **"cuneo fiscale"** per valutare l'incidenza dei tributi sul **costo del lavoro** ovvero **"nell'aliquota fiscale effettiva"** per analizzare il livello di tassazione del lavoratore dipendente o autonomo.

**I contributi obbligatori vengono inoltre conteggiati nel “gettito fiscale totale” indicato nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche per valutare sia la “pressione fiscale apparente” che il “deficit” delle amministrazioni pubbliche (v. allegati).**

**[15] La fattispecie imponible non può essere stabilita da norma regolamentare.** Leggi anche la nota n. [16].

**[16]** Cit. Corte Cost. n. 190/2007, ma anche Sen. C.A. Roma Sez. Lav. n. 2219/14: “(...) *la fonte di rango secondario non può derogare la legge nemmeno ove le relative determinazioni risultino avallate dall'organo di vigilanza attraverso provvedimenti di approvazione, incapaci di incidere sulla disciplina della gerarchia delle fonti in difetto di delegificazione (...)*”.

Inoltre sussiste la **contrarietà all'ordine pubblico**, quando si vorrebbe imporre contribuzioni anche a chi non ha maturato nell'anno di spettanza forza/capacità economico reddituale e di cui i gestori della Cassa hanno piena consapevolezza. Non solo per il contrasto insanabile con le specifiche norme della legislazione speciale di cui alla L.247/2012 che impone obblighi e doveri all'avvocato; **ma con l'insieme dei principi che sono alla base del corretto ed equilibrato funzionamento dell'ordinamento giuridico**: principi che si desumono dall'insieme del sistema di norme imperative e che possono essere ricavati anche in modo implicito dal sistema legislativo inteso come insieme delle norme e dei principi contenuti nel codice civile, nelle varie leggi ordinarie *et in primis* nella Costituzione (v. supra e infra).

Di recente poi la **Corte di Cassazione con la ordinanza 19711/17** conferma il suo orientamento valido per tutte le Casse privatizzate affermando che la norma che, secondo le Casse, dovrebbe dare il nullaosta per le delibere degli Enti, ha un valore “**circoscritto**”: **si limita infatti a garantire efficacia ai provvedimenti degli enti previdenziali solamente se questi ultimi sono stati assunti “nel rispetto della legge”**. **Perciò neppure la legge 296/06 (articolo 1, comma 763) sana le deliberazioni “illecite” della Cassa previdenziale e premeditate con coscienza e volontà in danno della Colleganza debole.**

**[17]** E non dimenticando che, *de jure et de facto*, i predetti enti previdenziali sono sempre stati organismi Pubblici sebbene la medesima Cassa previdenziale affermi – v. altre note e gli allegati –

di essere stata "ripubblicizzata": la summa della *disinformazione* ad essere benevoli. **A titolo esemplificativo non esaustivo, come si apprende dal Servizio del bilancio del Senato**, XVII legislatura Nota n. 7 Settembre 2014, "Le modifiche riguardanti il conto economico delle Amministrazioni pubbliche. Il passaggio al SEC 2010 ha interessato le seguenti voci: ... la delimitazione del perimetro delle Amministrazioni pubbliche;". MA basta anche volgere lo sguardo al **Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, Ispettorato Generale del Bilancio**, e dare una lettura al "**Rendiconto Economico dello Stato**" – l'ultimo del luglio 2017 – dove si può trovare la definizione di ---> **Amministrazioni pubbliche**: "*L'art. 1, comma 2, della legge di contabilità e finanza pubblica n. 196/2009 stabilisce che, ai fini della applicazione delle disposizioni in materia di finanza pubblica, per amministrazioni pubbliche si intendono gli enti e i soggetti indicati nell'elenco predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), sulla base delle definizioni contenute nei regolamenti comunitari (c.d. lista S13), pubblicato annualmente nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana entro il 30 settembre, le Autorità indipendenti e, comunque, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Il citato elenco ISTAT corrisponde al settore "Amministrazioni pubbliche" secondo i criteri dettati dal SEC 2010 (Sistema Europeo dei Conti, Reg. UE 549/2013, par. 2.111) e comprende tre sottosectori: "Amministrazioni centrali", "Amministrazioni locali" e "Enti nazionali di previdenza assistenza sociale". Questi, a loro volta, si articolano in ulteriori raggruppamenti omogenei, per tipologie di amministrazioni pubbliche. La formulazione dell'art. 1, comma 2, della L. 196/09, dunque, coniuga il concetto italiano tradizionale di amministrazione pubblica (basato sulla forma giuridica pubblica e predefinito per legge) con il concetto europeo di amministrazione pubblica, secondo il quale un'organizzazione rientra tra le amministrazioni pubbliche se svolge attività di tipo erogativo o di redistribuzione della ricchezza (non market) e se è finanziata prevalentemente con risorse pubbliche (ossia provenienti da prelievi fiscali o contributivi sulla collettività), a prescindere dalla sua forma giuridica (ente pubblico, società per azioni, consorzio,...). Sono, quindi, escluse dal perimetro delle amministrazioni pubbliche e incluse nelle Imprese le aziende che, pur controllate dallo Stato o da altre pubbliche amministrazioni, operano sul mercato e derivano i loro ricavi in prevalenza dalla vendita di beni e servizi (c.d. enti market)". Leggi anche la parte finale della nota n. **[11]**, la parte finale della n. **[14]**, la n. **[18]**, la n. **[20]** e la n. **[31]**.*

Riporto tale annotazione proprio perché per i vigilanti e controllori, ed anche per i Consigli distrettuali di disciplina – qualora decidessero di adempiere ai propri *doveri* acquisendo le registrazioni audio integrali – tornerà utile per meglio graduare le **“gravissime”** responsabilità degli avvocati coinvolti nelle omissioni e negli abusi.

E proprio **dall’esame degli artt. 47 e 53 Cost. si può evidenziare come le due norme costituzionali, che sono un *unicum inscindibile*, la “spesa pubblica”, difatti, non deve neppure essere interamente a carico dei contribuenti i quali hanno il ben diverso dovere “di concorrere” alla stessa. La lettura del combinato disposto degli artt. 47 e 53 non lascia adito a dubbi sul punto.**

Che Solo la *corretta* individuazione di una base imponibile permette di essere in linea con il concetto di progressività del sistema tributario e di mettere in stretta relazione i **“presupposti”** dello stesso: **“base imponibile-capacità contributiva-progressività”** del sistema fiscale (Leggi integralmente la nota n. [29]). Si deve rilevare come la progressività – quantomeno sul reddito “complessivo” – non abbia solo ed unicamente la funzione di fornire allo Stato i mezzi finanziari necessari **ma anche funzioni “redistributive”, per il raggiungimento degli obiettivi di giustizia sociale previsti dalla Costituzione.**

**[18]** Persino la Figc (Federazione Italiana Giuoco Calcio) – e seppure con le dovute differenziazioni rispetto ad una Cassa previdenziale – la quale da Statuto (DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA DEL 30 LUGLIO 2014 APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONI N. 112/52 DEL 31.7.2014), all’art. 1, Definizione e natura: *“1. La Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) è associazione riconosciuta con personalità giuridica di diritto privato...”*; è stata inquadrata a tutti gli effetti come organismo di diritto pubblico (v. TAR Lazio, sez. I, 13 aprile 2018, n. 4100).

**Questo ci fa capire – o dovrebbe – che la mala politica può anche riuscire a far chiamare le patate cipolle, e viceversa. Ma non cambierà mai la sostanza delle cose.** Di qui la mia critica persino alla carta intestata utilizzata dal Ministero del Lavoro e della previdenza Sociale che, apponendo la dicitura *“Casse private”*, non aiuta la Colleganza a comprendere quello che, in realtà, sta accadendo in loro danno a mezzo di veri e propri artifici e raggiri da parte di quella politica ammanicata con chi dall’esistenza della Casse medesime, e quindi dalla loro gestione – *affaristica* –

fuori dall'INPS, ne trae personali "vantaggi". Per questo si sono sempre diffuse notizie "false" ed "artefatte", come ad esempio quelle da parte dell'ex Onorevole Lello di Gioia, spesso anche dai microfoni di Itinerari Previdenziali, o addirittura dal Parlamento, oppure da altre importanti sedi istituzionali a fare da sfondo con autorevolezza e, non infrequentemente, persino dall'alto della carica di Presidente della Commissione bicamerale di controllo degli Enti previdenziali. **E ne spiega la colpevole inerzia nonostante i reati da me denunciati con prova documentale** (v. specifico allegato di denuncia all'ex Onorevole Di Gioia).

**[19]** Tra molto altro che qui non è possibile approfondire, la Cassa previdenziale forense trova posto e collocazione, non per mero caso anche nel data-base INI PEC, "Indice delle Pubbliche Amministrazioni": <https://www.indicepa.gov.it> Leggi anche la parte finale della nota n. **[11]**, la parte finale della n. **[14]**, la n. **[18]**, la n. **[20]** e la n. **[31]**.

**[20]** Poiché Cassa Nazionale Forense *rimarca* sovente **l'essere "privato"**, cercando di mascherare la sua funzione Pubblica ed anche sociale (v. supra), non ci si può esimere dal far notare che è altresì da considerare, al riguardo, che i diritti fondamentali, in quanto riferiti alla Persona, non investono solo questioni di natura costituzionale e di natura penale, ma investono direttamente anche i rapporti patrimoniali, oltre che la dimensione morale della persona. A tal punto che – ed è l'orientamento anche della più recente della dottrina – **le norme a tutela dei diritti fondamentali, da qualsiasi documento risultino, possono essere direttamente applicate "ai rapporti tra privati", essendo espressione di principi fondamentali riconosciuti nel corpus del diritto comunitario, il c.d. *acquis communautaire*.**

In realtà, tra molto altro – v. anche nota nn. **[17]** e **[11]** – è parimenti è *false* quanto affermato la Presidente Nunzio Luciano secondo cui l'Ente previdenziale forense non ha alcun sostegno pubblico. **In realtà, anche qui, il finanziamento connesso con gli sgravi e la fiscalizzazione degli oneri sociali, insieme alla obbligatorietà della iscrizione e della contribuzione, garantiti agli enti previdenziali privatizzati dall'art. 1, co. 3, del d.lgs. n. 509/1994, e dalla legge 247/2012, valgono a configurare un sistema di finanziamento pubblico, sia pure indiretto e mediato attraverso risorse comunque *distolte* dal cumulo di quelle destinate a fini generali: "(...) Agli enti stessi non sono consentiti finanziamenti pubblici**

**diretti o indiretti, con esclusione di quelli connessi con gli sgravi e la fiscalizzazione degli oneri sociali". E tale conclusione è resa ancor più evidente dall'attrazione del settore della previdenza delle Casse professionali nella normativa dettata in tema di controllo del disavanzo del settore (si veda la L. 23-12-1996, n. 662, relativa a misure di razionalizzazione della finanza pubblica, e la L. 8-8-1995, n. 335 che – nel riformare il sistema pensionistico obbligatorio e complementare per l'esigenza di stabilizzazione della spesa nel settore – riguarda anche le forme garantite dagli Enti privatizzati);**

**[21]** Va ricordato come, sempre grazie alla riflessione di dottrina e giurisprudenza, si sia pervenuti alla distinzione della "capacità contributiva" dalla "capacità economica": quest'ultima nozione segnala una titolarità di ricchezza, che non necessariamente può dare luogo ad un fenomeno di contribuzione se essa è necessaria per soddisfare bisogni primari della Persona. Di conseguenza si può ritenere che l'art. 53 Cost. "vieti" di tassare una ricchezza di entità minimale che esprime forza economica, ma non capacità contributiva; e che imponga anche di arrestare l'imposizione quando aliquote molto elevate "scarnificherebbero" interamente o quasi interamente una ricchezza pur suscettibile di testimoniare capacità contributiva. Si deve così tenere conto del consistente dibattito che si è sviluppato intorno ai concetti di «limite» inferiore e che è stato elaborato per erigere una "protezione" a favore dei soggetti più deboli la cui capacità economica è da destinare alla loro sopravvivenza, e che non può sicuramente diventare "presupposto" per una partecipazione dei consociati alle spese Pubbliche.

È indubbiamente vero anche che il medesimo testo costituzionale tutela anche i diritti proprietari e da tale impostazione di protezione della sfera patrimoniale dei consociati può dedursi che il legislatore tributario non possa colpire il singolo nella sua capacità di produrre reddito e che il carico fiscale non possa essere così alto da menomare il successo economico di un soggetto, al punto di incidere significativamente sulla posizione sociale ed economica che questi avesse raggiunto.

**Nessun pregio può essere riconosciuto neppure al c.d. interesse fiscale: tassare secondo parametri non idonei ad esprimere una capacità contributiva specifica ed effettiva per perseguire un interesse assertivamente predicato come superiore poiché appartenente**

allo Stato, è incompatibile sia col principio di capacità contributiva, sia col principio d'eguaglianza e con quello di solidarietà, se è vero, com'è vero, che tutti questi principi non possono adattarsi a presupposti sostanziali "adulterati" da quell'interesse (v. sull'interesse fiscale, Boria, P., *Capacità contributiva*, in *Comm. Cost.*, I, a cura di Bifulco, R.-Celotto, A.-Olivetti, M., sub art. 53, Torino, 2006, 1055 ss., e Id., *L'interesse fiscale*, Torino, 2002). Leggi anche la nota n. [2], la n. [7], la n. [16] e la n. [20].

[22] Che la Cassa Nazionale Forense deve essere *non solo finanziariamente ma anche, e soprattutto, "socialmente sostenibile"*.

[23] Qual è l'indice di diseguaglianza del reddito disponibile all'interno dell'avvocatura (e della Cassa forense)? E la relazione con l'andamento reddituale di categoria? Evidenziasse questo per bene il Presidente Luciano agli eventi formativi ed informativi invece di ridursi a commentare slide caserecce che non vanno mai oltre la personale *réclame* e la cura e difesa dell'interesse di una ristretta platea di iscritti. Leggi anche la nota n. [28].

[24] In altre parole la sostenibilità **"deve riguardare come unicum gli iscritti alla Cassa forense"**, i quali, sono sì obbligati (*genericamente e geneticamente*) "tutti" alla contribuzione previdenziale per il fatto della iscrizione all'Albo e la contestuale, ed ineludibile, iscrizione, d'ufficio, all'Ente di previdenza, come previsto dalla recente L. 247/2012, ma tra i quali iscritti, poi, l'obbligazione (*specifica*) al pagamento di una determinata somma-contributiva sorge, "se e solo se", non vi sono le predette "(...) *cause di esclusione*". Solamente qualora sia sorta anche l'obbligazione specifica, e questo avviene quando il soggetto arriva a detenere gli elementi "espressivi" di capacità contributiva, allora, e solo allora, e sulla base dei predetti (comunicati col Mod. 5 o accertati d'ufficio a mezzo delle preposte Autorità), l'importo contributivo-previdenziale verrà tarato sul singolo soggetto dall'Ente previdenziale di pertinenza. Ma l'importo complessivo preventivato per la sostenibilità (del sistema Cassa) è sempre riferito all'intera Cassa-Tribù, e non incide, lo si ripete ancora una volta, sulle modalità colle quali le somme devono essere poi "spalmate" tra gli iscritti in ragione della effettiva capacità contributiva e di idoneità del "singolo" avvocato.



[25] La Commissione Europea già nel 2008 con Raccomandazione nr. 867 ha ribadito la *responsabilità* degli Stati membri nella promozione e diritto fondamentale della persona a risorse e prestazioni sufficienti per vivere conformemente alla dignità umana. Il rispetto della dignità umana è un principio fondatore dell'Unione europea, la cui azione è volta in particolare a promuovere la piena occupazione e il progresso sociale, a lottare contro l'esclusione sociale e la discriminazione, nonché a promuovere la giustizia e la "protezione" sociale.

[26] **Il lavoro non si esplica soltanto nelle sue forme materiali, ma anche in quelle spirituali e morali che contribuiscono allo sviluppo della società.** È lavoratore lo studioso ed il missionario: lo è l'imprenditore, in quanto lavoratore qualificato che organizza la produzione. Ed è lavoratore anche l'avvocato squattrinato quando fa desistere il potenziale cliente-assistito che gli si parasse davanti sconsigliando di intraprendere ogni azione economicamente apprezzabile, e presumibilmente vantaggiosa, unicamente per il legale di turno. Leggi anche nota n. [2].

Dunque la Cassa non può introdurre limitazioni per censo arrivando a porre carichi impositivi di una contribuzione atta ad *impedire* non solo "il corretto svolgimento ed assolvimento della funzione sociale" (v. *supra*) ma anche per coartare cancellazioni dagli Albi degli avvocati peraltro in anni di grave crisi del Paese e della avvocatura e in danno non soltanto dei singoli iscritti, quelli più deboli, presi di mira per tutelare i loro privilegi, ma della intera collettività Pubblica. **E non a caso, dall'Ansa del 17 ott. 2017, Mattarella 12° Presidente della Repubblica chiarisce che le prese di posizione devono essere "(...) nell'interesse della situazione economica dell'Italia e della tutela del risparmio degli italiani" e a tali principi "deve attenersi l'azione di tutti gli organi della Repubblica, ciascuno nel rispetto del proprio ruolo".**

Neppure alla Cassa Nazionale Forense e chi per essa è permesso infrangere la *legalità costituzionale* e compromettere ed ostacolare la sovranità democratica del "lavoro-funzione sociale" artt. 1, 4, e 35 ss della Costituzione nonché la *Libera scelta* e l'esercizio di cui ai predetti articoli (v. *supra*).

[27] Chi di dovere ha tutto il materiale sufficiente per capire che cosa si nasconde persino dietro le affermazioni del Presidente Luciano a tutela, sempre e comunque, degli Ordini locali, che senza intervento delle Autorità, restano per gran parte la "*longa manus*" di chi gestisce le Istituzioni

forensi come fosse cosa propria: Termoli lunedì 26 febbraio 2018, termolionline ed altre testate di quei giorni, Nunzio Luciano: «*La difesa degli , ordini professionali è importante*», «*La difesa degli ordini professionali è importante; ci sono forze politiche che mirano alla distruzione degli ordini e ciò non lo possiamo permettere*». «*Il più delle volte – continua Nunzio Luciano – in nome di una facile demagogia, si parla senza nemmeno immaginare i danni che potrebbero essere creati.* **L'ordine professionale è un presidio, in termini deontologici, in termini di democrazia e in tema di libertà.** *Gli ordini vanno difesi e a chi li vuole cancellare con un colpo di spugna dobbiamo gridare il nostro 'no' in maniera ferma.*».

Ma in considerazione di tutto quanto esposto e documentalmente denunciato forse è giunto il momento di separare gli Ordini dalle Casse di previdenza e, ad un tempo, la gestione dei medesimi da quella degli avvocati in attività.

**[28]** Ebbene i Liberi professionisti sono ancora in difficoltà, e soprattutto quegli Avvocati che una pensione adeguata non la avranno mai anche e soprattutto se scaricati dalla Cassa. Le soluzioni? Le soluzioni passano anche per i Consigli distrettuali di disciplina. Bisogna creare anche fette di torta – reddito – o dirottare parte delle fette dai grossi *fagocitatori*. Inoltre far sì che le Istituzioni siano partecipate da gente irreprensibile che non metta \_mail\_ al primo posto gli interessi personali e della cricca che lo ha aiutato a raggiungere certe posizioni.

Così tralasciando, per l'ampia mole di dati, con tutta una serie di problematiche e di norme, pur di non minore importanza, diciamo subito che si è in presenza di un "sistema" dove **l'11% dell'avvocatura fagocita ben oltre la metà del PIL della categoria (il 20% circa i 2/3 del totale del monte reddito ai fini Irpef)**, e che fa parte di quel 20% che la previdenza la gestisce e controlla con modalità *padronale* ed apporta complessivamente molto poco rispetto a tutti gli altri. E l'assurdo, come abbiamo evidenziato, è che lo stesso sistema, *de facto*, è ancora finanziata con il "sistema a ripartizione con calcolo retributivo", che elargisce pensioni **4,26** volte il contributo medio versato (fonte il quarto rapporto su "*Il Bilancio del Sistema Previdenziale italiano*" di Itinerari Previdenziali). Un 20% di avvocati di lungo corso che per la grande parte – osservato che sono pochissimi coloro che, tra i redditi milionari, versano più della rendita che andranno a prendere – ritirerà più di quanto ha corrisposto e sulla pelle di chi, appunto, non arriverà mai ad una pensione "adeguata alle necessità di vita". E non è assolutamente insensato, dovendo qui semplificare,

affermare, anche guardando gli ultimi e recenti dati pubblicati dall'Ente previdenziale forense, che l'80% di iscritti della Cassa avvocati può contare solo su 1/3 del monte reddito ma contribuisce in misura spropositata alle entrate dell'Ente e "da sola", se considerato il medio lungo periodo, alle pensioni erogate dal medesimo!

Un 20% che si accaparra un numero di pratiche che mai potrebbe lavorare neppure qualora, i singoli avvocati, operassero per ciascun giorno dell'anno 24ore sulle 24 disponibili, ma che riesce a farlo proprio grazie a professionisti presi per la gola e "presi per il bisogno", i quali ricevono compensi già "inadeguati" per una vita dignitosa figuriamoci, poi, per poter pensare serenamente al proprio futuro previdenziale. Ed è davvero curioso che proprio coloro i quali hanno incolpevolmente redditi modesti e totalmente inadeguati, arrivino a dover pagare, in proporzione, contribuzioni che portano via anche la metà o quasi tutto il reddito professionale percepito se non quando "regressive", mentre, invece, coloro i quali guadagnano di più, che dovrebbero contribuire di più ma che vengono appositamente "privilegiati" dal sistema corrotto che controllano, e che ho sempre documentato, unicamente un 14% del reddito (**14,5%** a decorrere dal 01 gennaio 2017 ed il 15% a decorrere dal 01 gennaio 2021) sino al tetto reddituale. Scordando che la sostenibilità del sistema previdenziale deve essere tarata, come abbiamo dimostrato, **con totale evidenza in punta di diritto**, sulla intera Cassa-Tribù sulla scorta della "attuale ed effettiva" capacità contributiva dei singoli avvocati i quali, parimenti, devono vedersi imporre obbligazioni "possibili" e, dunque, **"sostenibili"**.

Dunque, un grande Potere passerebbe anche nelle mani dei 26 Consigli distrettuali con i loro 702 Consiglieri. Perché non usarli per cambiare il meglio l'intero comparto forense?! Con questo scritto vi ho documentato dove è la *miccia*. Il resto dipende soltanto dal vostro onorare o meno...

**[29]** Per la sua importanza è posta alla fine di tutte le note (v. infra).

**[30]** Prima che qualcuno sventoli la lingua, sempre e comunque, verso la parola "Legge", si domandi sempre se sia stata lesa, o meno, la **dignità** della, o delle, Persone umane; **visto e considerato che gli ordinamenti giuridici, i sistemi politici e le dottrine morali da essa traggono la loro "giustificazione" ultima, e che le regole ci sono anche quanto,**

**apparentemente, non si vedono e certuni avvocati, soprattutto Apicali, fanno finta di non vederle** – cit. me stesso.

**[31]** Rif. art. 357 Codice penale, Cass. pen. n. 23236/2016, L'ENASARCO è un ente che, pur avendo la forma giuridica di fondazione di diritto privato, persegue finalità di pubblico interesse, posto che si occupa di previdenza integrativa a contribuzione obbligatoria degli associati, cui eroga un servizio pubblico sotto la vigilanza ministeriale e della Corte dei Conti; ne deriva che deve essere riconosciuta la qualifica di pubblico ufficiale e non quella di incaricato di pubblico servizio a colui che determina la scelte degli investimenti immobiliari di detto soggetto giuridico (*Fattispecie in tema di corruzione in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi la sentenza che aveva attribuito tale qualifica al Presidente della Fondazione*) – Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 23236 del 1° giugno 2016.

**[32]** Solo qualche settimana fa, all'evento formativo accreditato CNF, GIUSTIZIA E COMUNICAZIONE, e tra i quali relatori anche il Dott. Francesco Messina - Giudice coordinatore dell'ufficio gip-gup del Tribunale di Pesaro, 16/07/2018, **l'Avv. Massimo Stolfa**, vicepresidente del Consiglio dell'Ordine di Pesaro affermava "quasi candidamente" accanto all'Avv. Arturo Pardi delegato CNF per la regione Marche: "(...) per quello che mi riguarda volevo portare la parola per conto degli avvocati", "(...) volevo ricordare che al di là delle tematiche che oggi vengono affrontate nel presente convegno – e che ovviamente poi lascio discutere agli illustri relatori e agli altri intervenuti e agli altri illustri intervenuti – volevo ricordare che è essenziale che chi viene chiamato a svolgere il ruolo di avvocato come soggetto portatore di interessi e nell'ulteriore del proprio assistito, ma proprio perché in tal ruolo, in tale funzione, è componente anche insostituibile della tutela degli interessi garantiti dalla Costituzione, deve avere sempre presente che in tale funzione, che tale funzione, impone il rispetto di tutte le norme, sostanziali, processuali, ma, soprattutto, di quelle che governano, anzi, devono governare, le nostre condotte, cioè il codice deontologico forense". Così ben esplicitando come l'avvocato debba sempre agire nell'unico interesse del Cittadino e, poi, continuando, e quindi ribadendo che: "ciascuno di noi nel momento in cui presta il giuramento recita una formula dove dichiaro di essere consapevole della dignità della funzione forense e della sua funzione sociale e, ovviamente, dobbiamo essere consapevoli anche che questo giuramento non deve costituire una formula di stile ma, da applicare, da ricordare agli altri, e

*magari da disapplicare verso noi stessi, ma deve appartenere al nostro modo di essere, al nostro modo di vivere la professione. Il nostro Ordine bene o male si è sempre comportato bene. Deve continuare ad essere esempio di preparazione e capacità professionale ma anche di correttezza, lealtà, rispetto dei ruoli e applicazione rigorosa di Etica deontologica e deontologia".* Quasi come se non fosse consapevole delle proprie recenti condotte occultate dall'Ordine forense cui è iscritto!

**[33]** Sebbene la circostanza che gli Ordini professionali non beneficino di alcun contributo pubblico, e questo non farebbe comprendere quale possa essere l'interesse dello Stato ad esercitare un controllo sulla correttezza della gestione e, quindi, dell'operato al giudizio contabile di responsabilità erariale; **in questo scritto, tuttavia, diventa invece palese che divenendo i predetti Enti compartecipi dei meccanismi "illeciti" rappresentati, con condotte dolose o gravemente colpose, collegate e/o inerenti al rapporto esistente con l'amministrazione Statale ed il corretto esercizio della Funzione Pubblica Forense, diventano causa di danno Pubblico risarcibile** eccome. *Quale conseguenza diretta e immediata delle proprie condotte (v. art. 28 Cost. fine del primo inciso) **il danno erariale** si palesa in tutto il suo vigore.*

**[34]** ASSEMBLEA ORDINARIA DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PESARO Pesaro Hotel Excelsior - 19 aprile 2018 RELAZIONE DEL PRESIDENTE DANILO DEL PRETE SULLA GESTIONE DEL COA PESARO - ANNO 2017: *"(...) I patrocini a spese dello Stato Sono pervenute n. 369 istanze, delle quali sono state ammesse n. 335; n. 3 sono state rinunciate, n. 22 in attesa di integrazione e **n. 9 sono state respinte per mancanza dei requisiti di legge.**"*.

**[35]** Il Consiglio distrettuale di disciplina di Ancona come l'Ordine di Pesaro possono verificare tutte le note inviate negli ultimi anni e sicuramente "protocollate".

**[29]** Visto che le Casse, in giudizio, nel recente passato, si sono avvalse anche delle competenze dello Studio Legale *Mattia Persiani*, qui citiamo l'emerito Avvocato con una nota *ad hoc*. Evidentemente il Presidente Luciano e la Cassa Pubblica che gestisce, lo considerano "Autorevole" in modi alterni e nei limiti della convenienza! Non si vedono alternative: o è mera convenienza oppure non adeguata competenza.

*Perché il Presidente Luciano ripete "a mo' di mantra" che i contributi non sono spesa pubblica e non sono "imposte" (v. supra). Ma questo sempre senza mai sbilanciarsi nel dire quale sia, secondo*

lui, con sue parole, la loro natura giuridica dei contributi! **Citazione che riporto sebbene il Manuale dell'Avv. Persiani sia "volutamente" lacunoso e fuorviante quando arriva il momento di dover spiegare il *quando sorge l'obbligazione contributiva "specificata" in capo al singolo avvocato. E questo indubbiamente al fine di salvaguardare determinati "interessi": sia mai che la Colleganza debole arrivi a capire come stanno esattamente le cose!***

**Ad ogni modo:**

*"(...) Tutte le soluzioni possibili del problema della natura giuridica dei contributi previdenziali sono state proposte dalla dottrina: da quella per cui essi dovrebbero essere considerati come un corrispettivo delle prestazioni previdenziali, alla stregua dei premi delle assicurazioni private, fino a quelle che ne hanno sostenuto alla natura di tributo, discutendosi poi se si tratta di tassa, di contributo speciale, di imposta in senso stretto oppure di imposta speciale.*

*L'opinione secondo la quale i contributi previdenziali sarebbero da considerare come premi di assicurazione, però, deve essere respinta solo tenendo presente l'inesistenza di quel nesso di corresponsività tra contributi e prestazioni previdenziali che ne costituirebbe il presupposto.*

*Allo stesso modo la configurazione dei contributi previdenziali come parte integrante del salario considera i contributi previdenziali con esclusivo riguardo al rapporto tra lavoratore e datore di lavoro; nulla dice a proposito della natura giuridica dei contributi previdenziali.*

*Si deve quindi convenire con la dottrina prevalente la quale ritiene che i contributi previdenziali siano tributi imposti dalla legge a favore di un ente pubblico e per la realizzazione di un pubblico interesse.*

*Le incertezze che sussistono circa l'ulteriore qualificazione dei contributi previdenziali come tasse, come contributi speciali, oppure come imposte, non sono essenziali né rilevanti. Tuttavia l'ulteriore qualificazione è rilevante per una più precisa comprensione del sistema giuridico della previdenza sociale, posto che ad essa corrisponde una diversa concezione della funzione assolta dalla tutela previdenziale."*

*Da questo punto di vista va innanzitutto respinta l'opinione di chi ritiene che i contributi previdenziali siano figure autonome speciale del tributo; poiché si perviene a tale conclusione solo perché si è ritenuto impossibile accettare una delle qualificazioni tradizionali, essendosi ammessa l'esistenza di una relazione sinallagmatica a tra l'obbligazione contributiva è quella di erogare le prestazioni previdenziali. Poiché nei tributi la corrispettività tra il sacrificio dell'imposizione e il vantaggio che ne deriva ai singoli è normalmente esclusa.*

*Va anche respinta configurazione dei contributi previdenziali come tasse o come contributi speciali. La caratteristica di ambedue queste figure di tributi sta in ciò che il fondamento della loro imposizione risiede nell'esplicazione di un'attività pubblica dalla quale l'obbligato riceve un vantaggio specifico, distinto e diverso da quello di cui tutta la collettività gode. Accogliendo una di queste configurazioni berrebbe esclusa quella particolare coincidenza tra interesse pubblico e interesse dei soggetti protetti.*

*Se si tiene conto del significato dell'intervento dello Stato nel sistema della previdenza sociale, i contributi previdenziali possono essere configurati come imposte.*

*Le imposte sono le prestazioni pecuniarie che un ente pubblico ha il diritto di esigere in virtù della sua potestà di imperio, nella misura nei modi stabiliti dalla legge, allo scopo di reperire mezzi necessari allo svolgimento della sua attività. Presupposto dell'imposta è esclusivamente la soggezione alla potestà dello stato, mentre l'impiego che l'ente pubblico fa del ricavo dell'imposizione, in base a norme estranee al rapporto tributario, non ha alcuna influenza sull'origine e sull'estensione dell'obbligo contributivo.*

*La funzione dei contributi previdenziali è quella di fornire agli enti previdenziali i mezzi necessari alla realizzazione dei compiti loro affidati dalla legge per la soddisfazione immediata di un interesse pubblico.*

*Né il presupposto dell'obbligazione contributiva può essere individuato nella traslazione del rischio professionale. Obbligati al pagamento dei contributi possono essere gli stessi soggetti che beneficiano della tutela previdenziale; mentre, quando lo sono altri soggetti, tra questi soggetti protetti intercorrono rapporti a volte diversi da quelli di lavoro subordinato e cioè rapporti associativi, di lavoro autonomo o addirittura familiari. Il trasferimento del rischio professionale*

*all'imprenditore non può fornire il criterio per individuare il presupposto dell'imposizione contributiva, proprio perché giustificato e strettamente connesso con la subordinazione che è tipica del rapporto di lavoro subordinato.*

*In realtà, l'obbligo contributivo è giuridicamente indipendente sia dall'effettiva erogazione delle prestazioni previdenziali, sia dal vantaggio che i soggetti obbligati potrebbero trarre dalla realizzazione della tutela previdenziale. I contributi previdenziali sono dovuti esclusivamente in vista della realizzazione di un interesse pubblico e hanno la funzione di fornire mezzi necessari agli enti che con la loro attività devono soddisfare questi interessi. Il gettito dei contributi è destinato alla corresponsione indifferenziata delle prestazioni a chi si viene a trovare nelle condizioni previste dalla legge per averne diritto.*

*La validità di questa impostazione risulta confermata dalla possibilità di qualificare i contributi previdenziali come imposte speciali; come quei contributi cioè che colpiscono solo determinate categorie o gruppi di persone e il cui provento ha una particolare destinazione, alla quale i soggetti obbligati possono avere un particolare interesse senza, però, che l'obbligazione tributaria sia commisurata al vantaggio del contribuente. (...)" – **Mattia Persiani, Diritto della Previdenza Sociale; ventesima edizione, anno 2014.***

*"Un problema particolare concerne la applicabilità o meno del principio di capacità contributiva alle tasse. Abbiamo detto sopra che a tutti i tributi si applica il principio di capacità contributiva. Abbiamo inoltre affermato che i tributi sono: imposte, tasse, contributi speciali, monopoli.*

*La conclusione del sillogismo dovrebbe essere necessitata: anche alle tasse si applica l'art. 53 Cost. La Corte costituzionale, tuttavia, ha escluso che alle tasse il principio si applichi (C. cost., sentt. nn. 30/1964, 23/1968, 91/1972). In realtà, secondo una parte della dottrina, che appare preferibile, tali sentenze dovrebbero meglio intendersi affermare la regola che nei confronti delle tasse non è necessario accertare, di norma, se siano pretese in presenza di una capacità contributiva: dato che le tasse sono di solito di ammontare molto esiguo, è statisticamente normale che chi è chiamato a pagarle abbia i mezzi per farlo. Come si vede, questa interpretazione rovescia il significato della apparente impostazione della Corte costituzionale: non è vero che per le tasse*



*la capacità contributiva sia irrilevante: essa è, più semplicemente, presunta.*" – da **Lezioni di Diritto Tributario, G. Giappichelli Editore; febbraio 2013, Edizione IV.**

\* \* \*

**Il 6 giugno 2017**, a Macerata, la "*puttanatologia*" (Neologismo, così indicato da Treccani, *la cultura italiana* – v. poco oltre per capire l'*intreccio* ed il perché ognuno ha la sua parte di "responsabilità") entra persino all'*università*. E la teoria e la tecnica della *spoliazione legale* trova conferma anche nei fatti qui appresso rappresentati in sequenza. **Quanto segue, unitamente a quanto precede, palesa come si usa potere, posizioni di comodo, competenze e curricula per "inseminare" (con) ciò che è più confacente alla élite dominante del momento secondo il proprio bisogno.**

Per il cinquantenario della scuola di Diritto sindacale e della Previdenza dell'Università di Macerata, infatti, è stato invitato, il *prof. Mattia Persiani* ed il Presidente di Cassa Forense *avv. Nunzio Luciano*.

Già in altre note avevo segnalato **l'uso "manipolatorio"** delle affermazioni dell'*avv. Nunzio Luciano*, come anche quella sui *diritti acquisiti* che, in realtà, "*non esistono*" (semmai esistono delle aspettative di diritto più o meno legittime: v. mie specifiche e trascorse note unificate), il quale, come Presidente della Cassa, ha dichiarato più e più volte, con la solita *tiritera*, che i contributi previdenziali obbligatori *\_non sono\_* una imposta. **E senza specificare, lo ripetiamo, almeno con proprie parole cosa siano per lui.**

Infatti nel manuale dell'emerito professor *Mattia Persiani* è ben spiegato quanto sopra, ovvero che i contributi previdenziali hanno natura tributaria e sono una imposta. Ora vari neo esperti di previdenza sociale, e delegati della Cassa compresi reclamizzandosi, oltretutto violando il codice deontologico, su noti quotidiani nazionali (v. gli allegati) hanno altre teorie sul fatto che siano tributi, imposte speciali, prestazioni imposte ecc. **Il fatto è che una cosa non può essere tutto ed il contrario di tutto. Quindi se uno ha ragione, tutti gli altri sono esperti di "puttanatologia".**

**Definire come imposte i contributi previdenziali ha delle ripercussioni immense nel campo della politica, dell'economia, delle scienze sociali.** Per questo, se andiamo a vedere i *glossari specialistici* della CGIL, dell'INPS, dell'ISTAT, e delle varie enciclopedie Treccani o nel glossario Simone, non

troveremo mai questa definizione. **Le definizioni sono usate secondo la convenienza del momento e per biechi interessi della cricca dominante e capace di "controllare la fonte delle informazioni" e/o a darne o toglierne autorevolezza.**

Si dice che sono *pagamenti obbligatori* per finanziare le pensioni in essere, non si parla mai di imposte. L'Italia è fallita proprio per questo motivo, perché nessuno dice che le pensioni regalate si pagano con le "vessazioni" procurate ossia con una pressione fiscale spropositata che uccide il Lavoro e tanto altro.

Per le Casse di previdenza dei *Liberi(?)* professionisti, la cosa è peggiore in quanto Inarcassa, ad esempio, paga le pensioni paghi uno e prendi otto. La Cassa previdenziale forense, ad esempio, vedi sempre le mie precedenti note per i dettagli, è ancora finanziata con il "sistema a ripartizione con calcolo retributivo", che elargisce pensioni 4,26 volte il contributo medio versato (fonte ultimo bilancio di Cassa previdenziale avvocati ed il quarto rapporto su "Il Bilancio del Sistema Previdenziale italiano" di Itinerari Previdenziali).

Questo significa che tutt'ora non solo gli avvocati deboli vengono costretti a pagare le pensioni privilegiate dei più anziani che non sono coperte dal montante contributivo ma è la dimostrazione della insostenibilità stessa del sistema della Cassa Forense.

E così dopo aver distrutto il lavoro, ora le medesime élite che hanno distrutto l'economia si sono attrezzate per espellere dal mercato i più *deboli*.

**È il trionfo della "imbecillocrazia" (cit. Bruno De Finetti) per noi caproni, e festa grande per le volpi che sono state poste a "normare" e "gestire" il Pollaio.**

A tal proposito cito da alcune mie note e conversazioni con il MEF (che trovate tra gli allegati) e interrotte proprio nel momento in cui... basta leggere per capire: Ministero dell'Economia e delle Finanze, "(...) Il 10/01/2018 09:49, URP ha scritto: Gentile dr Ulisse, le inoltro in virgolettato la risposta del Dipartimento delle Finanze alla sua richiesta: "le definizioni di "pressione fiscale" e "pressione tributaria" a cui fa riferimento il MEF sono quelle ampiamente utilizzate in letteratura economica. Più in particolare la definizione Istat di pressione fiscale a cui si fa riferimento è corretta. La pressione tributaria invece, a differenza della pressione fiscale, non considera i

contributi sociali. Un esempio di definizione di "pressione fiscale" e "pressione tributaria" in letteratura economica è reperibile nel dizionario di economia e finanza Treccani, al link: [http://www.treccani.it/enciclopedia/pressione\\_%28Dizionario-di-Economia-e-Finanza%29/](http://www.treccani.it/enciclopedia/pressione_%28Dizionario-di-Economia-e-Finanza%29/)"*Distinti saluti*"; a tale singolare risposta, seguiva la mia richiesta di chiarimento: "Spett.le MEF, Riporto integralmente, come da allegato in calce: "Riscontro la sua e la ringrazio per le informazioni rese, tuttavia ora mi sorge una questione importante, ovvero; se i contributi previdenziali sono tributi, così come pacificamente riconosciuto da autorevolissima dottrina, dal Consiglio di Stato e dalla Cassazione penale, non si comprende perché nella definizione di "pressione tributaria" – che per definizione deve ricomprendere tutto dal momento che imposta, tassa o contributo sono tutte specificazioni del tributo – dell'interpretazione data dal Mef proprio i contributi sociali sono esclusi. Considerato, oltretutto, che proprio il Mef ritiene corretta la definizione dell'Istat da me proposta, ovverosia che nella definizione di "pressione fiscale" si devono intendere ricompresi anche i contributi sociali e così riconoscendo che i contributi sociali medesimi sono "imposte". Sono dunque di nuovo a chiederle di intercedere cortesemente presso il Mef per conto del sottoscritto al fine di chiarire tale specifica incongruenza. Certo di una sua gentilissima collaborazione cordialmente saluto. (...) POSCRITTO: Anche la Terza Sezione Penale della Suprema Corte di cassazione, con la Sent. 20725 del 10 maggio 2018, sempre in riferimento all'obbligazione contributiva previdenziale, non lascia adito a dubbi parlando di "adempimento di obbligazioni tributarie", di "debito di imposta", di accantonamento di "somme dovute all'erario" e quant'altro. Se non altro è davvero curioso che si redigano atti sulla base della letteratura economica e non delle norme giuridiche e, semmai, alla luce della copiosa giurisprudenza sul tema. (...)". Al mio sollecito, volto a sottolineare i tanti, troppi, giorni trascorsi è seguita solamente la seguente risposta: "Egr. Avv. Ulisse, come da email riportata in calce, la sua ultima richiesta di maggiori informazioni è stata inoltrata da questo URP al Dipartimento delle Finanze dopo alcune ore dal suo arrivo (24 ore e 41 minuti)."

Ad ogni buon conto, così tutti possiamo farci una idea e chi deve intendere intende; Treccani è "L'Istituto, riconosciuto quale ente di diritto privato di interesse nazionale e istituzione culturale (l. 123/2 aprile 1980), è indipendente dallo Stato e da altri enti, anche per la parte finanziaria. La nomina del suo Presidente, per l'importanza culturale che riveste, spetta al Presidente della Repubblica.": E la sua gestione finanziaria quale ISTITUTO DELLA ENCICLOPEDIA ITALIANA G. TRECCANI S.p.a., è sottoposta al "controllo" della Corte dei Conti:

[http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/documenti/controllo/sez\\_controllo\\_enti/2017/delibera\\_3\\_2017.pdf](http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/documenti/controllo/sez_controllo_enti/2017/delibera_3_2017.pdf)

**Devo Aggiungere altro?!**

\* \* \*

[\*] "La Costituzione della Repubblica Italiana", illustrata con i lavori preparatori da Vittorio Falzone, Filippo Palermo, Francesco Cosentino, del Segretariato Generale della Camera dei Deputati; con prefazione di Vittorio Emanuele Orlando. Raro documento della Biblioteca della Camera dei Deputati, 28 aprile 1949 ( [http://documenti.camera.it/bpr/14611\\_testo.pdf](http://documenti.camera.it/bpr/14611_testo.pdf) ).

\* \* \*

**Seguono allegati in file e/o pagine e/o e-mail certificate separate e specificatamente soltanto per determinati destinatari:**

Se ne indicano, a titolo esemplificativo, solo alcuni dato il numero gigantesco di note inviate, spesso unificate, e quasi tutte contenenti la seguente dichiarazione che dovrà intendersi parte integrante anche di questo ultimo scritto:

**È di tutta evidenza** che questa comunicazione deve intendersi, "anche questa volta", per i destinatari, dalla data di ricezione, quale « **esplicita richiesta** » ai sensi ed effetti degli artt. 323 e 328 del Codice penale in combinato disposto con gli artt. 28 e 54 Cost.

[ *Fine dell'elaborato pagina 68* ]

*È dell'ultima ora - 29/08/2018 - la comunicazione da parte dell'Ordine degli Avvocati di Pesaro che il sottoscritto viene diffidato dal pagare immediatamente le quote pur avendo conoscenza della grave situazione familiare e non avendo, l'Ordine medesimo, ancora ottemperato alla richiesta di pagamento dei compensi dovuti per l'attività svolta già indicata sopra e non solo quella (v. allegati).*

\* \* \*

**L'Autorità "Garante"** comprende come operano coloro che si spendono fino allo spasmo per apparire difensori-tutori dei diritti e delle Persone deboli e della sana e leale concorrenza?

**E tutte le altre – di Autorità –** comprendono ora il perché alcuni, vedi il Presidente di Adepp il 28 agosto 2018 con un nuovo comunicato ufficiale (www.adepp.info ed allegato) domanda ancora una volta **più libertà di manovre finanziarie?** Ma questo ragionamento è da contestare perché la provvista è fatta di contribuzione obbligatoria! (v. supra).

E sempre in questa mattinata, 29 agosto, pronta a scatenare il *battage mediatico*, raggiungendo puntualmente anche le caselle di posta elettronica dei Colleghi di tutto il Paese, il comunicato dell'ANAI, l'Associazione Nazionale Avvocati Italiana: *"Il Ministro Di Maio e la Cassa Forense. L'ANAI in merito alle recenti esternazioni del Ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico che (...) concede alle stesse l'autonomia dal sistema previdenziale nazionale a fronte del divieto per lo Stato di intervenire sulle stesse **anche in caso di default.** Le Casse sono un raro esempio di virtuosa autonomia sostenibile. La difesa della propria autonomia e del proprio patrimonio si correla alla funzione solidaristica che la Cassa Forense esercita nei confronti di tutti gli Avvocati ed è il motivo per cui le Casse sono state riconosciute dall'Unione Europea enti al di fuori del mercato e delle leggi della concorrenza (...)"* (v. gli allegati).

Insomma, ben rappresenta, senza ulteriori commenti – persino inutili in considerazione dei corposi e puntuali esposti e di tutto quanto sopra documentato – la già denunciata ragnatela diffusa di corruzione e connivenze, protezioni, che includono anche esponenti infedeli delle istituzioni forensi e del Paese.

Quanto all'opposto sarebbe interesse Pubblico, nonché interesse della gran parte della avvocatura per bene, che le Casse previdenziali venissero definitivamente "chiuse" e il patrimonio assorbito al bilancio dello Stato.

Le Casse, *de facto*, dispongono di riserve patrimoniali per la gestione finanziaria del proprio debito latente ovvero delle obbligazioni derivanti dalle prestazioni previdenziali che dovranno essere corrisposte in futuro agli attuali iscritti, ma operano, come per le altre gestioni pubbliche, cioè secondo lo schema pensionistico a ripartizione come l'intero sistema di previdenza obbligatoria (cfr. ogni mia denuncia e segnalazione).

\* \* \* Ultima pagina la n. 69 \* \* \*